

DOCUMENTO DI SINTESI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Approvato in data 29/09/2020

INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO I.....	5
AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.1 Natura e caratteristiche della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001	5
1.2 Categorie di reato	6
1.3 Sanzioni applicabili per l’Ente	8
1.4 Le condizioni esimenti	10
1.5 Vicende modificative dell’Ente	12
1.6 I delitti tentati ed i delitti commessi all’estero	14
1.7 Procedimento di accertamento dell’illecito	15
1.8 Linee guida delle Associazioni di categoria	16
CAPITOLO II.....	18
IL MODELLO DI BCP.....	18
2.1 Finalità perseguite con l’adozione e l’aggiornamento del Modello	18
2.2 Adozione ed aggiornamento del Modello 231.....	20
2.3 La struttura del Modello	21
2.4 Le componenti del Modello.....	22
2.5 Contesto aziendale.....	24
2.5.1 La <i>governance</i> e gli organi di BCP	24
2.5.2 L’Organizzazione di BCP	25
2.5.3 Attività oggetto di <i>outsourcing</i>.....	26
2.5.4 Sistema dei controlli interni	27
CAPITOLO III.....	29
IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	29
CAPITOLO IV	30
ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.1 L’Organismo di Vigilanza di BCP	30

4.1.1	Individuazione e requisiti	30
4.1.2	Nomina e revoca	32
4.1.3	Compiti	33
4.1.4	Poteri	35
4.2	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	36
4.2.1	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali 36	
4.2.2	Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza	37
4.2.3	Flussi informativi <i>ad hoc</i> verso l'Organismo di Vigilanza	38
4.3	Segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)	40
4.4	Canali per l'invio di flussi informativi e per l'effettuazione delle segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)	42
4.5	Gestione delle segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)	42
CAPITOLO V		44
SISTEMA DISCIPLINARE		44
5.1	Funzioni del sistema disciplinare	44
5.2	Sanzionabilità del tentativo	46
5.3	Sanzioni nei confronti dei dipendenti	46
5.4	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	46
5.5	Sanzioni nei confronti degli Amministratori	47
5.6	Sanzioni nei confronti dei Sindaci	47
5.7	Sanzioni nei confronti dei terzi	47
CAPITOLO VI		48
DESTINATARI DEL MODELLO, COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE SUL MODELLO		48
6.1	Destinatari del Modello	48
6.2	Formazione e informazione ai Destinatari interni	48
6.3	Informazione ai Destinatari terzi	49

PREMESSA

Il presente documento, corredato dai suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”) di Banca di Credito Popolare società cooperativa per azioni (di seguito anche “BCP” o la “Banca”), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/02/2016 e successivamente aggiornato in data 29/09/2020.

Il Modello si compone come di seguito indicato:

- Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto ed illustra le componenti essenziali del Modello, quali: sistema normativo interno (sistema procedurale e Codice Etico), gestione dei flussi finanziari, struttura organizzativa della Banca, poteri autorizzativi e di firma, attività di comunicazione e formazione, ecc.;
- Parte Speciale che contiene le seguenti informazioni:
 - le aree ritenute “a rischio reato” e le relative attività “sensibili”;
 - le Funzioni e/o gli Uffici aziendali che operano nell’ambito delle “aree a rischio reato” o delle relative attività “sensibili”;
 - i reati presupposto del Decreto astrattamente perpetrabili;
 - i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi;
- Allegato 1, che contiene l’elenco dei reati presupposto del Decreto e le relative sanzioni per l’Ente;
- Allegato 2, che rappresenta un documento di raccordo tra le aree ritenute “a rischio reato”, le attività “sensibili” e le regole procedurali interne di BCP (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari) di riferimento.

CAPITOLO I

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Natura e caratteristiche della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

Con il Decreto Legislativo n. 231/2001 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*) – emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 – il Legislatore italiano ha adeguato la normativa alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Tale intervento normativo – nella più ampia logica di garantire correttezza ed eticità del mercato – si basa, in generale, sul coinvolgimento delle persone giuridiche sia nella politica di prevenzione sia nella responsabilità di eventuali condotte illecite delle persone fisiche facenti parte della loro organizzazione.

In particolare, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito gli “Enti”) qualora determinati reati² siano commessi nel loro interesse³ o a loro vantaggio⁴ da: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto,

¹ Il D.Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Reati e illeciti amministrativi specificamente individuati dal Decreto ovvero da normative che lo richiamano.

³ Favorire l’Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il reato o l’illecito è stato realizzato.

⁴ Beneficio che l’Ente ha obiettivamente tratto dalla commissione del reato o dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito i “Soggetti Apicali”) e/o (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito “Soggetti Sottoposti”)⁵.

Tale responsabilità amministrativa dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e, per espressa previsione dell’articolo 8 del Decreto, è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato.

L’Ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso *“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertiumgenus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli Enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della Costituzione⁶ italiana – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale, il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa, il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all’Ente.

1.2 Categorie di reato

Il Decreto richiama le seguenti categorie di reato:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Decreto);
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, Decreto);
- (iii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Decreto);

⁵ La responsabilità dell’Ente si configura anche in relazione ai delitti tentati e a quelli commessi all’estero. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 1.6.

⁶ Art. 27, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, Decreto);
- (v) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, Decreto);
- (vi) reati societari (art. 25-ter, Decreto);
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, Decreto);
- (viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (art. 25-quater.1, Decreto);
- (ix) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, Decreto);
- (x) reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, Decreto);
- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, Decreto);
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, Decreto);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, Decreto);
- (xiv) delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, Decreto);
- (xv) reati ambientali (art. 25-undecies, Decreto);
- (xvi) reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
- (xvii) delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, Decreto);
- (xviii) delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, Decreto);
- (xix) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 –quaterdecies, Decreto);
- (xx) reati tributari (art. 25–quinquiesdecies, Decreto)⁷.

Per l'elencazione completa dei reati richiamati dal Decreto (di seguito, per brevità, "reati presupposto") si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello.

⁷ I reati in oggetto sono stati introdotti nell'ambito del Decreto contestualmente alla conclusione delle attività di aggiornamento del Modello 231 e, pertanto, dovranno essere oggetto di una ulteriore specifica attività di *risk assessment* e conseguente aggiornamento del Modello 231.

1.3 Sanzioni applicabili per l'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati⁸, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

⁸ Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: artt. 24 e 25; art. 24-bis; art. 24-ter; art. 25-bis; art. 25-bis.1; art. 25-ter; art. 25-quater; art. 25-quater.1; art. 25-quinquies; art. 25-septies; art. 25-octies; art. 25-novies; art. 25-undecies; art. 25-duodecies; art. 25-terdecies; art. 25-quaterdecies; art. 25-quinquiesdecies.

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In particolare, tali sanzioni interdittive possono essere disposte dal giudice procedente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - Soggetti Apicali;
 - Soggetti Sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo⁹ o del profitto¹⁰ del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

⁹ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

¹⁰ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691). Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.4 Le condizioni esimenti

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto Apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione (ovvero un Modello 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti Apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da Soggetti Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello 231 da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione

dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello 231.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-septies del Decreto, l'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello 231, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, che i Modelli 231 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Inoltre, il Modello deve prevedere delle idonee modalità di gestione delle segnalazioni, tutelando gli autori delle stesse. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dall'articolo 2¹¹ della Legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

¹¹ Tale articolo è rubricato “*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*”.

1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del Decreto, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute¹².

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'art. 30 del Decreto, invece, prevede che, nel caso di scissione parziale, l'Ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi

¹² La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. L'art. 8 *"Autonomia della responsabilità dell'ente"* del Decreto prevede *"1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato"*.

anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a condizione che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata e (ii) l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹³.

¹³ Art. 32 del D.Lgs. 231/2001 "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione": "1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente."

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001)¹⁴; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.6 I delitti tentati ed i delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Per quanto riguarda il *locus commissi delicti*, ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente, alla luce del principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., rientrano nella giurisdizione penale italiana gli illeciti dipendenti da reati commessi nel territorio dello Stato, con la doverosa precisazione che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, *“Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione”*.

¹⁴ Art. 33 del D.Lgs. 231/2001 *“Cessione di azienda”*: *“1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”*. Sul punto, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce: *“Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”*.

Tale disciplina è volta ad estendere l'applicabilità della legge penale italiana a fatti che non sono stati realizzati in tutti i loro elementi nel territorio dello Stato, essendo sufficiente che un "frammento" del reato (una parte dell'azione o dell'omissione, ovvero l'evento) si sia verificato in Italia per far ricadere l'intero reato sotto la disciplina della legge penale italiana.

A titolo esemplificativo, nel caso del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (ex art. 319 c.p.), laddove la condotta tipica si estrinseca con il "*dare o promettere denaro o altra utilità*", il reato si considererà commesso nel territorio italiano qualora il soggetto ivi programmi ovvero effettui la dazione o la promessa per il compimento all'estero di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di un Pubblico Ufficiale.

D'altra parte, il Decreto estende l'efficacia della responsabilità amministrativa dell'Ente regolamentando le ipotesi in cui lo stesso può essere chiamato a rispondere avanti al giudice penale italiano dell'illecito amministrativo per reati commessi all'estero, intendendosi come tali quelli integralmente consumati fuori dal territorio italiano.

Infatti, secondo i dettami del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del c.p.: 7 "*Reati commessi all'estero*", 8 "*Delitto politico commesso all'estero*", 9 "*Delitto comune del cittadino all'estero*" e 10 "*Delitto comune dello straniero all'estero*"), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti della persona giuridica dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38¹⁵ che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Sottoposto;
- il sindacato di idoneità sui Modelli 231 adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello 231 adottato.

1.8 Linee guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 prevede che "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,*

¹⁵ Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.*" Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del Decreto, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere).

comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

La Banca, nella predisposizione ed aggiornamento del presente Modello, si è ispirata alle *“Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche”*, nonché a linee guida emanate da altre Associazioni di categoria¹⁶, limitatamente alle parti mutuabili per la Banca (quali, ad esempio, Confindustria ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Si sono altresì tenuti in considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (si fa particolare riferimento al c.d. *“Decalogo 231”*¹⁷).

¹⁶ Si fa riferimento alle linee guida approvate dal Ministero della Giustizia. Con riferimento al reato di autoriciclaggio, la Banca ha ritenuto invece opportuno adottare un approccio più estensivo e prudenziale rispetto a quanto riportato nella Circolare di Confindustria n. 19867/2015.

¹⁷ Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

CAPITOLO II

IL MODELLO DI BCP

2.1 Finalità perseguite con l'adozione e l'aggiornamento del Modello

La Banca ritiene che l'adozione ed il conseguente costante aggiornamento del Modello, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti etici, corretti e trasparenti.

Finalità perseguita con il Modello è, altresì, la costruzione di un sistema di controllo volto a prevenire i reati per i quali trova applicazione il Decreto, commessi da Soggetti Apicali o Sottoposti, dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del Decreto medesimo.

In particolare, attraverso il presente Modello, la Banca intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di *corporate governance* che presiede alla gestione e al controllo della Banca;
- definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità, promuovendo l'esercizio delle attività aziendali con professionalità, diligenza, onestà e correttezza;
- informare i Destinatari del Modello – come definiti nel Capitolo VI – dell'esistenza del Modello stesso e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare i Destinatari interni del Modello, ribadendo che BCP non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Banca, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui BCP si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di BCP, che la commissione di un reato presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Banca, può dare luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma

anche di sanzioni amministrative nei confronti della Banca, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Banca, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

Inoltre, il Modello di BCP si pone l'obiettivo di prevenire il verificarsi di possibili situazioni di conflitto d'interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nei casi in cui un esponente aziendale di BCP negozia un contratto con un soggetto della Pubblica Amministrazione / un fornitore e questi ultimi risultano essere parenti dell'esponente aziendale BCP che ha negoziato il contratto, ecc.), le quali, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi etici, risultano pregiudizievoli per l'immagine e l'integrità aziendale.

La Banca adotta strumenti normativi interni che assicurano la trasparenza e la correttezza delle operazioni con interessi degli amministratori e sindaci, ed operazioni con parti correlate.

Infine, attraverso l'adozione e l'aggiornamento del Modello e, in particolare, mediante l'individuazione e aggiornamento delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, per brevità, "aree a rischio reato", considerando anche quelle c.d. "strumentali", ovvero quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto nell'ambito delle aree a rischio reato "dirette") e la previsione di specifiche regole di comportamento per le attività concernenti tali aree, si intende:

- consentire alla Banca di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati presupposto;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto della Banca nelle "aree a rischio reato", la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo alla Banca, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio della stessa i reati contemplati dal Decreto.

2.2 Adozione ed aggiornamento del Modello 231

L'adozione del Modello 231 ed i successivi aggiornamenti competono al Consiglio di Amministrazione di BCP, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lettera a) del Decreto.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Banca;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell' "analisi storica" (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali, gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV ovvero dell'attività di audit interno).

Nelle attività di definizione e successivo aggiornamento del Modello 231 (per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo III) viene posta particolare attenzione al disegno e alla successiva gestione dei processi operativi, al fine di garantire ragionevolmente:

- la separazione dei compiti attraverso una distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività su un unico soggetto;
- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- corrette modalità di svolgimento delle attività medesime, definite in specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali (anche informatici);

- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (esistenza di albi fornitori, esistenza criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso logico ai dati e ai beni aziendali.

2.3 La struttura del Modello

BCP ha inteso predisporre ed aggiornare un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà e struttura organizzativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Banca e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle "aree a rischio reato", finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Come indicato in premessa, il presente Modello è costituito da una Parte Generale, una Parte Speciale e due Allegati.

Nella presente Parte Generale sono descritti i contenuti del Decreto e illustrate le componenti essenziali del Modello (Codice Etico, sistema normativo interno, sistema di gestione delle risorse finanziarie, struttura organizzativa, poteri autorizzativi e di firma, attività di comunicazione e formazione, ecc.), l'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare.

Nella Parte Speciale, invece, sono indicate, per le famiglie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*:

- le "aree a rischio reato" e le relative attività "sensibili" (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto);
- le Funzioni e/o gli Uffici aziendali che operano nell'ambito delle "aree a rischio reato" o delle relative attività "sensibili";
- i reati presupposto del Decreto astrattamente perpetrabili;
- i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

L'Allegato 1 contiene l'elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni per l'Ente;

L'Allegato 2, invece, rappresenta un documento di raccordo tra le “aree a rischio reato”, le attività “sensibili” e le regole procedurali interne di BCP di riferimento. Al riguardo, si precisa che per la consultazione dell'elenco completo degli strumenti normativi di riferimento, nonché per l'eventuale aggiornamento degli stessi tempo per tempo vigenti, si rimanda alla *intranet* aziendale.

2.4 Le componenti del Modello

Il Modello si articola in:

- un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico (considerato parte integrante del Modello 231), che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di BCP;
 - regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari) tese anche a disciplinare le modalità operative nelle “aree a rischio reato”, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse. Tali regole sono pubblicate e disponibili per tutti i dipendenti della Banca sulla *intranet* aziendale;
- una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, elaborata per assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché per garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - funzionigramma - indicante le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse Funzioni e le linee di dipendenza gerarchica e funzionale - che rispecchia l'effettiva operatività delle Funzioni della Banca;
 - un sistema di gestione dei processi esternalizzati per i quali la Banca ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione delle terze parti ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni delle stesse; i rapporti con tali terze parti sono formalizzati tramite contratti di servizi;
 - un sistema dei poteri autorizzativi e di firma. In particolare, la Banca attribuisce:
 - poteri di rappresentanza permanente, tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;

- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi.

La Banca assicura il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio, della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (es. in caso di costituzione di Funzioni aziendali), di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura, di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;

- un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi finanziari nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione adottato da BCP (elaborazione del *budget*, analisi dei consuntivi periodici ed elaborazione delle previsioni) garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati ed effettuati da Funzioni diverse o da soggetti per quanto possibile distinti. È altresì richiesta la doppia firma per l'impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*;
- un sistema di formazione e comunicazione finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del Modello a tutti i suoi Destinatari.

Le suddette componenti rilevano sia con riferimento ai reati presupposto di natura dolosa sia, con le dovute specificità, di natura colposa.

2.5 Contesto aziendale

La Banca è costituita da una rete di sportelli diffusi prevalentemente in Campania ed ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei soci che dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del credito popolare. A tal fine, la Banca presta speciale attenzione al territorio ove è presente, con particolare riguardo alle famiglie ed alle piccole e medie imprese. Può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed ogni altra attività ammessa al mutuo riconoscimento.

La Banca è stata fondata con l'obiettivo di fornire servizi bancari e di promuovere la crescita economica del territorio locale, raccogliendo i risparmi privati per indirizzarli verso nuovi investimenti produttivi. In linea con la *mission* assegnata dallo Statuto, la Banca si è sempre connotata come banca cooperativa locale e indipendente, operante nell'attività bancaria tradizionale. Il modello di sviluppo di banca *retail* a vocazione locale è stato mantenuto anche nella recente fase di espansione della rete territoriale e dei volumi operativi.

Per il futuro, la Banca ha adottato piani e programmi strategici che prevedono la conferma della *mission* e del modello di sviluppo di banca locale, cooperativa ed indipendente, orientata prevalentemente alle famiglie ed alle piccole e medie imprese del territorio.

2.5.1 La *governance* e gli organi di BCP

L'esercizio delle funzioni sociali di BCP, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi:

- all'Assemblea dei Soci;
- al Consiglio di Amministrazione;
- al Comitato Esecutivo;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di undici, di cui almeno due indipendenti, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra coloro, soci e non soci, che sono in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni riportate all'interno del Manuale Organizzativo vigente.

Il Collegio Sindacale vigila: (i) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento; (iv) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi; (v) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alla società controllata nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; (vi) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Occorre, infine, precisare che i principi di organizzazione, gestione e controllo ai quali l'assetto di *governance* si ispira, sono anche espressione di quanto richiesto e raccomandato dagli Organi regolatori a cui la Banca è soggetta in ragione del settore di operatività della stessa.

La direzione della Banca e l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi sono affidate ad una Direzione Generale, che ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo. In relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.

2.5.2 L'Organizzazione di BCP

La valutazione dell'assetto organizzativo, l'approvazione e la verifica periodica della struttura organizzativa, nonché l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli di competenza dell'Assemblea dei Soci, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Come indicato in precedenza, inoltre, il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento.

La struttura organizzativa è rilevante per la *governance* aziendale in quanto:

- esplicita le finalità ed i principali obiettivi delle diverse posizioni organizzative;
- precisa le responsabilità, i livelli gerarchici, le principali linee interne di comunicazione;
- contribuisce a facilitare il processo decisionale.

2.5.3 Attività oggetto di *outsourcing*

La Banca, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale anche del supporto di professionisti esterni e/o società terze.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Banca di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Banca;
- che il fornitore informa tempestivamente la Banca di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Banca;
- che la Banca ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Banca può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;

- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Banca;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi (*Service/Controls Level Agreement*).

I soggetti competenti della Banca verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

2.5.4 Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni:

- riveste un ruolo centrale nell'organizzazione della Banca;
- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli Organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

La Banca attribuisce un rilievo strategico al sistema dei controlli interni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria ed il rispetto di leggi e regolamenti.

La Banca, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, ha disciplinato i compiti e le responsabilità degli attori del sistema dei controlli interni della Banca in uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in qualità di organo con funzione di supervisione strategica.

Il sistema dei controlli interni di BCP è così strutturato:

- *governance (supervisione)*, in tale ambito rientrano i controlli diretti a verificare che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano

fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate. In tale ambito sono coinvolti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

- revisione interna (controlli di terzo livello), volta ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. La responsabilità di tali controlli è attribuita alla Funzione *Internal Audit*;
- controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello), volti ad assicurare, tra le altre cose: *i)* la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; *ii)* il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; *iii)* la conformità alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le Funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. La responsabilità di tali controlli è attribuita alla Funzione Antiriciclaggio, alla Funzione *Compliance* e alla Funzione di Gestione dei Rischi (di seguito, in breve, anche "CRO");
- controlli di linea (controlli di primo livello), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso diverse unità che riportano ai responsabili delle strutture operative, oppure eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Infatti, nel corso dell'operatività giornaliera, tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono assicurare il rispetto del livello di tolleranza al rischio stabilito e delle procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi. La responsabilità di tali controlli è in primo luogo attribuita alle strutture operative (es. Direzione, Uffici, Filiali, ecc.).

CAPITOLO III

IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

BCP garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle linee guida (indicate nel paragrafo 1.8) e dalle *best practice* di riferimento, nonché tenendo in considerazione i provvedimenti giurisprudenziali e la dottrina prevalente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Sulla scorta di quanto sopra, la costruzione del Modello (ed i successivi aggiornamenti) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e svolgimento di interviste con responsabili di BCP informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Funzioni, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) identificazione delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'attività svolta dalla Banca;
- (iii) individuazione delle "aree a rischio reato", delle relative attività "sensibili" nonché delle relative principali e potenziali modalità di commissione dei reati presupposto rilevanti per BCP;
- (iv) rilevazione ed analisi dei controlli aziendali (c.d. "*risk assessment*") e individuazione degli eventuali aspetti suscettibili di miglioramento del sistema di controllo interno ai fini del D.Lgs. 231/2001 (c.d. "*gap analysis*") e del relativo piano di implementazione.

In particolare, la rilevazione ed analisi dei controlli aziendali si è focalizzata sui seguenti aspetti: Codice Etico, sistema organizzativo, sistema dei poteri, sistema di controllo di gestione e sistema di controllo dei flussi finanziari, iniziative di comunicazione al personale e di formazione, sistema disciplinare, nonché le procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.

Nella costruzione/aggiornamento del Modello, inoltre, si è tenuto conto dei rapporti *intercompany*, nonché dei rapporti con altre aziende fornitrici, *partner* commerciali e terzi in generale che gestiscono attività in *outsourcing*.

Si segnala, infine, che la Banca adotta sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi al verificarsi di particolari circostanze (si veda il paragrafo 2.2).

CAPITOLO IV

ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di BCP

4.1.1 Individuazione e requisiti

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) dello stesso, BCP ha istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV della Banca è un organo collegiale misto, composto da quattro membri, di cui uno esterno a BCP. La Banca, infatti, non ha ritenuto di assegnarne le relative funzioni al Collegio Sindacale. Tale scelta è stata formalmente circostanziata a Banca d'Italia e motivata dalla volontà della Banca di assicurare la continuità operativa grazie alla presenza all'interno dell'Organismo di Vigilanza di membri interni alla Banca operanti nell'ambito delle strutture facenti parte del sistema dei controlli interni. Inoltre, la composizione di un Organismo "ad hoc" costituito anche da specifiche professionalità esterne ha consentito di dotare l'OdV di competenze trasversali necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.

L'OdV si è dotato di un proprio regolamento, che disciplina, oltre gli aspetti e le principali modalità di esercizio della propria azione:

- a) nomina e composizione dell'OdV;
- b) caratteristiche dell'OdV;
- c) requisiti soggettivi dell'OdV, cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV;
- d) funzioni e poteri dell'OdV;
- e) risorse finanziarie assegnate all'OdV;
- f) flussi informativi:
 - dall'OdV nei confronti degli Organi sociali;
 - nei confronti dell'OdV;
- g) profili di responsabilità dell'OdV.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle linee guida di riferimento (come ad esempio

quelle emanate dall'ABI), la scelta dell'OdV è avvenuta in modo da garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Autonomia ed indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo e non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica, non subendo quindi condizionamenti o interferenze.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa periodicamente, in merito all'attività svolta, gli Organi sociali (si veda il par. 4.2.1). In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura della Banca, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'Organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività.

Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.

In particolare, i membri dell'OdV hanno comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie, economiche e di controllo interno, nonché nell'ambito di applicazione del Decreto e nelle tematiche connesse alle attività ispettive e consulenziali.

Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Banca, esercitando continuativamente i poteri di controllo e vigilanza, nonché riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il monitoraggio delle "aree a rischio reato", l'OdV si avvale, oltre che delle informazioni veicolate dai suoi membri interni, anche del corpo del sistema normativo interno, dei flussi informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i referenti della Banca.

4.1.2 Nomina e revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di BCP, che individua altresì il Presidente dello stesso, scegliendolo tra uno dei membri esterni.

L'OdV rimane in carica per la durata di 3 (tre) anni a far data dalla predetta delibera di nomina o per un diverso periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. I componenti cessati dalla carica possono essere nuovamente designati.

La cessazione della carica dei membri dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una causa di sostituzione o decadenza (si veda quanto indicato più avanti);
- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione; questa può essere disposta solo per giusta causa e tale deve intendersi, a titolo esemplificativo, una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

Inoltre, costituisce motivo di sostituzione:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- per i membri interni, la cessazione o la rinuncia alla funzione aziendale ricoperta.

Infine, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Banca o con la società controllata, che ne compromettano l'indipendenza;
- rapporto di pubblico impiego presso Enti Pubblici nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero

l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero condanna per reati che influiscono sull'onorabilità del componente.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne immediata notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

In caso di cessazione, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo membro dell'OdV, al fine di non alterare la struttura identificata.

I requisiti di autonomia ed indipendenza, professionalità ed onorabilità dei componenti dell'OdV sono periodicamente riscontrati dal Consiglio.

4.1.3 Compiti

L'Organismo di Vigilanza di BCP, responsabile di verificare e vigilare sul funzionamento ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- informare il Consiglio di Amministrazione circa l'applicazione del Modello 231 e, più in generale, circa i presidi di prevenzione dei reati secondo frequenze e priorità da commisurare anche alla rischiosità delle attività e/o nell'ambito dei più generali programmi di controllo;
- verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura della Banca ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello 231;
- monitorare e valutare la validità nel tempo del Modello e delle regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari), promuovendo, anche previa consultazione delle Funzioni della Banca interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle "aree a rischio reato" e l'adeguatezza dei punti di controllo;
- effettuare, sulla base del proprio programma annuale delle attività di vigilanza e anche con il supporto della Funzione di *Internal Audit*, ovvero attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli sulle "aree a rischio reato" per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;

- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre Funzioni competenti - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- valutare l'adeguatezza dei flussi informativi ricevuti al fine di essere periodicamente aggiornato, dalle Funzioni interessate, in merito alle attività valutate a rischio di reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un idoneo flusso informativo verso gli Organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;
- promuovere, di concerto con Funzione Personale, l'attività di formazione dei dipendenti mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli Organi competenti in base al Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- predisporre il proprio regolamento al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV e aggiornarlo nel tempo;
- monitorare che le Funzioni coinvolte nelle "aree a rischio reato" conoscano i compiti e le mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare le comunicazioni alle Autorità competenti in attuazione delle previsioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 231/07.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi con le Funzioni competenti presenti in Banca per i diversi profili specialistici ed in particolare:

- con la Funzione *Compliance*, per l'interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari rilevanti;
- con l'Ufficio Personale in ordine alla formazione ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello;
- con l'Ufficio Contabilità e Bilancio per le attività connesse alla redazione del bilancio;
- con l'Ufficio Finanza e Tesoreria per le operazioni in strumenti finanziari che abbiano rilevanza ai fini dei reati presupposto.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del più ampio modello delle interconnessioni tra le strutture di controllo adottato dalla Banca, si relaziona con le Funzioni aziendali di controllo (Funzione *Internal Audit*, Funzione Antiriciclaggio, Funzione *Compliance* e CRO) e con il Collegio Sindacale per le tematiche di interesse comune, al fine di garantire le opportune sinergie nell'ambito degli obiettivi rispettivamente attribuiti.

4.1.4 Poteri

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere ad ogni documento e/o informazione della Banca rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento della propria attività;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta/alla richiesta di informazioni ai dipendenti, Amministratori e membri del Collegio Sindacale;
- disporre delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'OdV per lo svolgimento delle attività di competenza;
- facoltà di effettuare verifiche e ispezioni, anche senza preavviso;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti, partner, fornitori di servizi, nonché revisori, nell'ambito delle attività svolte per conto della Banca.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio *budget*, con l'obbligo di dare immediata informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.2.1 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali

L'OdV di BCP, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli Organi sociali competenti, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno ovvero se richiesto, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale un'informativa almeno annuale avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto, e le relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Banca, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello e delle sue componenti (interventi pianificati e relativo stato di realizzazione);
- la pianificazione delle attività di vigilanza.

Nella medesima informativa, l'Organismo di Vigilanza comunica il piano delle attività previste per l'anno successivo; in tale contesto, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

Inoltre, l'OdV deve riferire tempestivamente al Direttore Generale (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- la mancata collaborazione verso l'OdV da parte delle Funzioni aziendali della Banca;

- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di sue determinazioni urgenti.

L'Organismo, inoltre, deve riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Direttore Generale, dagli Amministratori o dai Sindaci (per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo V); inoltre, l'OdV deve riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario.

4.2.2 Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza

È responsabilità di BCP, invece, stabilire le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi soggetti incaricati devono fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle Funzioni della Banca, nonché, per quanto concerne ambiti normativi specialistici, dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (come ad esempio il D.Lgs. 231/07).

Per un maggiore dettaglio sul *set* di flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, si rinvia anche al Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni definito dalla Banca.

Flussi informativi provenienti dalle Funzioni della Banca

Dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni rilevanti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile) concernenti attività ricorrenti che potrebbero assumere rilevanza per l'OdV ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, quali a titolo esemplificativo:

- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- i documenti rilevanti in materia di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il registro degli infortuni, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;

- i documenti attinenti ai contenziosi;
- i documenti attinenti alle operazioni in ambito “*market abuse*”;
- i documenti rilevanti in ambito di “sostenibilità non finanziaria”.

Flussi informativi provenienti dalle Funzioni aziendali di controllo

Le Funzioni aziendali di controllo provvedono a trasmettere periodicamente all’OdV eventuali piani/report/relazioni predisposti nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo di competenza, laddove gli stessi abbiano rilevanza ai fini del Decreto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- piano annuale in ambito antiriciclaggio/*compliance/internal audit* riportante le attività di controllo da porre in essere nell’anno di riferimento;
- relazione semestrale e annuale (in ambito “antiriciclaggio”, “*compliance*” e “*internal audit*”) contenente le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate, le attività svolte, i risultati delle verifiche effettuate nonché le proposte di miglioramento e le azioni correttive intraprese, nonché l’attività formativa del personale nel periodo di riferimento;
- relazione annuale da parte del Delegato aziendale con la quale riferisce anche al Consiglio di Amministrazione;
- informativa mensile in cui sono sintetizzate le novità normative intervenute in ambito ex D.Lgs. 231/01;

Ogni comunicazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. L’accesso al *database* è pertanto consentito esclusivamente all’Organismo di Vigilanza e ai soggetti da questi espressamente autorizzati.

4.2.3 Flussi informativi *ad hoc* verso l’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte delle Funzioni della Banca o da terzi in merito a criticità attuali o potenziali oppure a eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità della Banca ai sensi del Decreto.

In particolare, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmessi all’OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da Organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei

confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Banca;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli Organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Banca;
- i provvedimenti e/o l'avvio di procedure di accertamento in relazione a presunte e/o accertate violazioni, da parte della Banca, delle disposizioni normative e regolamentari inerenti il settore bancario ed ogni altro provvedimento adottato, nei confronti di BCP, da parte della Banca d'Italia;
- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Banca al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Banca stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali, nello svolgimento delle attività di propria competenza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza del Decreto o al sistema di controllo interno;
- la relazione sulle attività di verifica rientranti nella sfera del D.Lgs. 231/2001 svolte dalla Funzione di *Internal Audit*, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- le comunicazioni su eventuali violazioni rilevanti ai fini ex art. 52 del D.Lgs. 231/07;
- i procedimenti disciplinari promossi e le iniziative sanzionatorie assunte;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Banca;
- le eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- gli eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi nella fase di consuntivazione;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, dell'assetto organizzativo, dell'architettura dei poteri o delle regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari);
- le operazioni con parti correlate e infragruppo concluse a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;

- eventuali contestazioni o provvedimenti assunti da Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, ecc.) a seguito di ispezioni in materia di sicurezza e in materia ambientale.

Ogni comunicazione è conservata dal segretario dell'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. L'accesso al *database* è pertanto consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e ai soggetti da questi espressamente autorizzati.

4.3 Segnalazioni (*whistleblowing*)

Tutti i Destinatari del Modello (interni ed esterni) sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- le violazioni, acclamate e/o presunte, delle prescrizioni del Modello;
- i comportamenti non in linea con l'assetto organizzativo definito, con l'architettura dei poteri o con le regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari).

Con riferimento a tali segnalazioni, come previsto dalla Legge del 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Banca adotta le seguenti misure:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni del Modello, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di

tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (si rinvia al Capitolo V).

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'Ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Ente o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla L. 179/2017, le segnalazioni sono gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

4.4 Canali per l'invio di flussi informativi e per l'effettuazione delle segnalazioni (*whistleblowing*)

La Banca si è dotata di appositi canali per l'invio dei flussi informativi all'OdV (cfr. paragrafi 4.2.2. e 4.2.3) e per effettuare le segnalazioni (cfr. paragrafo 4.3).

In particolare, i flussi informativi dovranno essere indirizzati all'Organismo di Vigilanza tramite e-mail al seguente indirizzo: odv231@bcp.it

Invece, le segnalazioni (anche in forma anonima) possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- applicativo “*Comunica Cube3 Whistleblowing*”;
- posta ordinaria all'attenzione del Responsabile della Funzione *Internal Audit* all'indirizzo: Banca di Credito Popolare Scpa - Sede Sociale e Direzione Generale: Palazzo Vallelonga - C.so Vittorio Emanuele 92/100 - Torre del Greco (NA).

4.5 Gestione delle segnalazioni (*whistleblowing*)

Tutte le segnalazioni ricevute ai suddetti canali, a prescindere dall'ambito delle stesse, sono analizzate dal Responsabile della Funzione *Internal Audit* e dall'Organismo di Vigilanza, che effettuano una prima valutazione al fine di accertare che:

- riguardino tematiche afferenti il D.Lgs. 231/2001;
- siano sufficientemente circostanziate per poter procedere ad un approfondimento delle stesse.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza, avvia le attività di approfondimento di seguito descritte; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa.

In particolare:

- attività istruttoria: viene analizzata la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- nel caso in cui si ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, viene redatta una breve nota esplicativa delle analisi svolte e viene archiviata la segnalazione. Qualora, invece, si ritenga di dover procedere con ulteriori

approfondimenti, vengono avviate delle verifiche *ad hoc* (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;

- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, ne se richiede l'attuazione ai soggetti competenti (Organi sociali e/o Direttore Generale).

CAPITOLO V

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzioni del sistema disciplinare

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 2.4).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da BCP in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Tuttavia, le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti della Banca.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle "aree a rischio reato" o alle attività "sensibili" indicate nella Parte Speciale del Modello;
- c) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo delle attività aziendali, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- d) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, ovvero negligenza o imperizia del vertice aziendale nell'individuare, e

- conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e/o commissione di reati presupposto;
- e) mancata ingiustificata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari interni;
 - f) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle regole procedurali interne, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
 - g) qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - h) segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
 - i) violazione delle misure poste a tutela del segnalante e del segnalato;
 - j) inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (cfr. paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.3).

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché della reiterazione dell'illecito. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito (tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione);
- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Banca;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

L'Organismo di Vigilanza, qualora rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo, anche ad esito di una segnalazione, una possibile violazione del Modello, provvede a darne comunicazione alle figure competenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale) affinché possano avviare il procedimento disciplinare.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione (procedimento disciplinare) avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, dello Statuto dei lavoratori, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

5.2 Sanzionabilità del tentativo

Sono sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i principi fissati nella regolamentazione aziendale (es: Modello 231, Codice Etico, Regolamento organizzativo-aziendale, ecc.), anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

In caso di violazione, da parte dei dipendenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Banca provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile. In particolare:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d) licenziamento per giustificato motivo;
- e) licenziamento per giusta causa.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni tiene conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché della reiterazione dell'illecito (cfr. paragrafo 5.1).

5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del personale dirigente, la Banca adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sempre tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata (cfr. paragrafo 5.1).

Se la violazione del Modello fa venir meno il rapporto di fiducia con la Banca, si procederà con il licenziamento con preavviso o il licenziamento per giusta causa.

5.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Consiglio di Amministrazione, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Amministrazioni. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere anche la revoca dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre l'eventuale revoca dall'ufficio.

5.6 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale / Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed eventualmente informa il Consiglio di Amministrazione che in relazione alla gravità della violazione convocherà l'Assemblea dei Soci per la revoca del sindaco.

5.7 Sanzioni nei confronti dei terzi

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti terzi, che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Banca, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti con tali terze parti, la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alla richiesta di risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Banca.

CAPITOLO VI

DESTINATARI DEL MODELLO, COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE SUL MODELLO

6.1 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello e pertanto tenuti alla conoscenza e osservanza dei contenuti dello stesso, ivi compresi i principi di comportamento e di controllo definiti nella Parte Speciale (per quanto agli stessi applicabili):

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (ovvero i Destinatari interni);
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere – ovvero i Destinatari terzi).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Banca.

BCP disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Banca ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

6.2 Formazione e informazione ai Destinatari interni

BCP, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dall'Ufficio del Personale, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza (che ha altresì il compito di verificarne l'adeguatezza). Tali attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguardano tutto il personale,

compresi i Soggetti Apicali.

Tali attività sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza circa l'adozione del Modello;
- la comunicazione a tutto il personale in forza in caso di aggiornamento del Modello;
- l'inserimento del Modello, del Codice Etico e dell'ulteriore documentazione che ne costituisce le componenti (cfr. paragrafo 2.4) nell'*intranet* aziendale;
- la messa a disposizione dei suddetti documenti ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda;
- l'inserimento del Modello e del Codice Etico nella pagina *internet* della Banca;
- una specifica e continua attività di formazione da organizzarsi in corsi d'aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di "*e-learning*" (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione). Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Banca.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. La Funzione Personale monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione all'attività di formazione è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le eventuali attività in modalità "*e-learning*", attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte.

6.3 Informazione ai Destinatari terzi

BCP promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i fornitori e le terze parti in genere della Banca.

Questa provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale, oltre alla richiesta di risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Banca.



DOCUMENTO DI SINTESI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Approvato in data 29/09/2020

INDICE

PREMESSA.....	4
LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	4
LE AREE A RISCHIO REATO	7
1. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA E DI TESORERIA A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	9
2. AREA A RISCHIO REATO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI.....	10
3. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO PASSIVO E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	14
4. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO (RECUPERO CREDITI) E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	16
5. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	19
6. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	23
7. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PARTNER COMMERCIALI/MEDIATORI CREDITIZI/AGENTI	25
8. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE OSPITALITÀ E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	28
9. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA.....	30
10. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	32
11. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI.....	34
12. AREA A RISCHIO REATO: CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	36
13. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA VERSO LA CLIENTELA.....	40
14. AREA A RISCHIO REATO: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	42
15. AREA A RISCHIO REATO: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....	45
16. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	47
17. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	49
18. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI.....	51
19. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA CLIENTELA.....	54

20. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL DENARO CONTANTE, DELLE GARANZIE E DEI VALORI.....	57
21. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA	59
22. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO.....	62
23. AREA A RISCHIO REATO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	65
24. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI E/O AGGIORNAMENTO DI QUELLI ESISTENTI E RELATIVO INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI	66
25. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ...	69
26. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	70
27. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI CONTI CORRENTI/CARTE DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA	73
28. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI VERSO LA CLIENTELA.....	75
29. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO	78
30. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA - OPERATORE ESTERO.....	80

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello, dedicata alle categorie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*, identifica le “aree a rischio reato”, ovvero le aree aziendali nel cui ambito è possibile la commissione, nell’interesse o a vantaggio della Banca, dei reati presupposto previsti dal Decreto (ivi incluse le aree c.d. “strumentali”, ovvero quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati presupposto nell’ambito delle aree a rischio reato “dirette”).

LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Al fine di garantirne la massima fruibilità per i Destinatari del Modello, la presente Parte Speciale è stata costruita seguendo il c.d. “approccio per aree a rischio” e contiene, pertanto, tante sezioni, ognuna delle quali dedicata ad una “area a rischio reato” rilevante per la Banca.

Per ciascuna “area a rischio reato” sono indicate le seguenti informazioni:

- le categorie di reato applicabili ed i relativi principali reati presupposto astrattamente perpetrabili (per la descrizione dei reati presupposto previsti dal Decreto si rimanda all’Allegato 1);
- le attività “sensibili”, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati presupposto;
- i ruoli aziendali coinvolti nelle attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati presupposto previsti dal Decreto nell’interesse o a vantaggio della Banca, sebbene tale individuazione dei/delle ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto della Banca potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto, anche a titolo di concorso;
- i principali controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

Si riporta di seguito l’elenco delle categorie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis, Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Decreto);
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, Decreto);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, Decreto);

- reati societari (art. 25-ter, Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, Decreto);
- delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies, Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
- delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, Decreto).

Nella successiva tabella, inoltre, è rappresentato graficamente il raccordo tra le “aree a rischio reato” e le relative applicabili categorie di reato rilevanti¹, ad esito delle attività di *risk assessment* condotte.

¹ Legenda della tabella. PA: reati contro la Pubblica Amministrazione; RS: reati societari; COR: reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati; TER: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; RIC: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; IMP: delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare; IND: delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; ABU: reati di abuso di mercato; FAL: delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; COM: delitti contro l'industria e il commercio; AMB: reati ambientali; SSL: reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; AUT: delitti in materia di violazione del diritto d'autore; INF: delitti informatici e trattamento illecito dei dati; CRI: delitti di criminalità organizzata; TRAN: reati transnazionali.

N.	AREE A RISCHIO REATO	CATEGORIE DI REATO RILEVANTI PER BCP															
		PA	RS	COR	TER	RIC	IMP	IND	ABU	FAL	COM	AMB	SSL	AUT	INF	CRI	TRAN
1	Gestione dei servizi di cassa e di tesoreria a favore della pubblica amministrazione	✓				✓										✓	✓
2	Approvvigionamento di beni, lavori, servizi e consulenze professionali	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
3	Gestione del contenzioso passivo e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria	✓		✓		✓		✓								✓	✓
4	Gestione del contenzioso attivo (recupero crediti) e dei relativi rapporti con l'Autorità	✓		✓		✓		✓								✓	✓
5	Gestione dei sistemi informativi	✓				✓		✓						✓	✓	✓	✓
6	Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e le autorità di vigilanza	✓	✓			✓		✓							✓	✓	✓
7	Gestione dei rapporti con i partner commerciali/mediatori creditizi/agenti			✓	✓	✓										✓	✓
8	Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza	✓		✓	✓	✓										✓	✓
9	Gestione della comunicazione esterna			✓		✓								✓		✓	✓
10	Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni	✓		✓		✓										✓	✓
11	Gestione degli adempimenti societari		✓	✓		✓		✓								✓	✓
12	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓
13	Gestione dei servizi di assicurazione e previdenza verso la clientela			✓	✓	✓										✓	✓
14	Selezione e assunzione del personale	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
15	Amministrazione del personale	✓		✓		✓		✓							✓	✓	✓
16	Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali			✓		✓										✓	✓
17	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro					✓						✓				✓	✓
18	Gestione degli aspetti ambientali					✓					✓					✓	✓
19	Gestione degli investimenti della clientela		✓	✓		✓			✓							✓	✓
20	Gestione del denaro contante, delle garanzie e dei valori	✓				✓				✓						✓	✓
21	Gestione della finanza e della tesoreria	✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓
22	Gestione degli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo				✓	✓										✓	✓
23	Pianificazione e controllo di gestione	✓		✓	✓	✓										✓	✓
24	Gestione di nuovi prodotti/servizi e/o aggiornamento di quelli esistenti e relativo inserimento in nuovi mercati					✓				✓		✓				✓	✓
25	Gestione degli adempimenti fiscali	✓	✓			✓									✓	✓	✓
26	Gestione dei rapporti infragruppo	✓	✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓
27	Gestione dei conti correnti/carte di pagamento della clientela	✓		✓		✓										✓	✓
28	Gestione dei finanziamenti verso la clientela	✓		✓		✓										✓	✓
29	Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato		✓			✓			✓							✓	✓
30	Gestione dei rapporti con la clientela - operatore estero			✓	✓	✓										✓	✓

LE AREE A RISCHIO REATO

In considerazione dell'organizzazione adottata, del *business* e dei processi della Banca, ad esito delle attività di *risk assessment* sono state individuate le seguenti “aree a rischio reato”, trattate nelle successive sezioni della presente Parte Speciale:

1. gestione dei servizi di cassa e di tesoreria a favore della Pubblica Amministrazione;
2. approvvigionamento di beni, lavori, servizi e consulenze professionali;
3. gestione del contenzioso passivo e dei relativi rapporti con l'Autorità giudiziaria;
4. gestione del contenzioso attivo (recupero crediti) e dei relativi rapporti con l'Autorità giudiziaria;
5. gestione dei sistemi informativi;
6. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
7. gestione dei rapporti con i *partner* commerciali/mediatori creditizi/agenti;
8. gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza;
9. gestione della comunicazione esterna;
10. gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
11. gestione degli adempimenti societari;
12. contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
13. gestione dei servizi di assicurazione e previdenza verso la clientela;
14. selezione e assunzione del personale;
15. amministrazione del personale;
16. gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
17. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
18. gestione degli aspetti ambientali;
19. gestione degli investimenti della clientela;
20. gestione del denaro contante, delle garanzie e dei valori;
21. gestione della finanza e della tesoreria;
22. gestione degli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo;
23. pianificazione e controllo di gestione;
24. gestione di nuovi prodotti/servizi e/o aggiornamento di quelli esistenti e relativo inserimento in nuovi mercati;
25. gestione degli adempimenti fiscali;
26. gestione dei rapporti infragruppo;
27. gestione dei conti correnti/carte di pagamento della clientela;
28. gestione dei finanziamenti verso la clientela;

29. gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
30. gestione dei rapporti con la clientela – operatore estero.

L'attività della Banca, nell'ambito delle "aree a rischio reato" si ispira, oltre a quelli indicati nelle sezioni successive, ai seguenti principi di generali di controllo trasversali:

- previsione di un sistema di deleghe e procure nonché di un sistema organizzativo (compiti, ruoli e responsabilità formalizzati);
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli;
- segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede / chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività "sensibili";
- archiviazione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Nelle sezioni successive, per ogni "area a rischio reato", sono illustrate le categorie di reato applicabili ed i relativi principali reati presupposto astrattamente perpetrabili, le attività "sensibili", i ruoli aziendali coinvolti ed i principali controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

1. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA E DI TESORERIA A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Tesoreria Enti;
- Area Finanza;
- Area Crediti.

1.3 Attività sensibili

- a) Partecipazione a bandi di gare pubblici per l'erogazione del servizio di cassa e di tesoreria;
- b) Gestione delle operazioni di incasso e pagamento per conto degli Enti Pubblici;

- c) Rendicontazione periodica agli Enti Pubblici circa le operazioni effettuate.

1.4 Controlli preventivi

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi di gara pubblica ai quali partecipare;
- Formale definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara pubblica;
- Formale autorizzazione in merito all'invio della documentazione per la partecipazione alla gara pubblica da parte dei soggetti abilitati, sulla base del sistema di poteri vigenti;
- Formale approvazione del contratto con l'eventuale Società terza incaricata della ricerca dei bandi di gara pubblica da parte di adeguati livelli autorizzativi, nel rispetto delle procure in essere;
- Controlli automatici del sistema informatico in merito alle operazioni di incasso/pagamento disposte dall'Ente;
- Periodico controllo in merito ai saldi risultanti dalle operazioni di incasso / pagamento;
- Flussi informativi periodici tra le funzioni preposte della Banca e gli Enti;
- Verifica della documentazione raccolta / predisposta, da inoltrare agli Enti pubblici ai fini della rendicontazione delle operazioni effettuate;
- Formale approvazione della documentazione da inoltrare agli Enti pubblici ai fini della rendicontazione delle operazioni effettuate.

2. AREA A RISCHIO REATO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI

2.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012).

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Acquisti e Contratti;
- Legale e Affari Societari;
- Area Finanza;
- Area Crediti;
- Area Operativa.

2.3 Attività sensibili

- a) Qualifica e monitoraggio dei fornitori/consulenti/professionisti esterni
- b) Individuazione e selezione dei fornitori/consulenti/professionisti esterni;
- c) Predisposizione e approvazione delle autorizzazioni di spesa;
- d) Predisposizione, stipula e gestione del contratto / ordine d'acquisto;
- e) Ricezione di beni, lavori, servizi e consulenze professionali ed emissione del bene al pagamento.

2.4 Controlli preventivi

- Definizione di una vendor list/albo dei fornitori qualificati, di un albo consulenti/professionisti esterni aggiornato e periodicamente monitorato;
- Esecuzione ed approvazione di un processo di due diligence (qualifica) dei fornitori/consulenti/professionisti esterni ai fini del loro inserimento nell'apposito Albo, previo accertamento in capo agli stessi del possesso di determinati requisiti;
- Definizione dei profili abilitati ad effettuare le operazioni di qualifica dei fornitori / consulenti esterni / professionisti esterni;
- Formale autorizzazione in merito alla qualifica di un nuovo fornitore / consulente esterno / professionista esterno;
- Inserimenti e modifiche in anagrafica fornitori/consulenti/professionisti esterni consentiti solo dietro presentazione della relativa documentazione di supporto;

- Monitoraggio periodico sulla qualifica del fornitore/consulente/professionista esterno presente nell'albo attraverso la verifica periodica della sussistenza dei requisiti (tecnici, professionali, onorabilità, ecc.) in capo ai soggetti già qualificati;
- Definizione dei criteri da adottare e dei profili abilitati ad effettuare le attività relative alla fase di selezione dei fornitori/consulenti/professionisti esterni;
- Formale definizione delle modalità di acquisto, differenziate in funzione dell'ammontare economico dell'acquisto, dei criteri da adottare e dei profili abilitati ad effettuare operazioni di approvvigionamento mediante la procedura di acquisto diretto o competitiva;
- Richieste di offerta adeguatamente formalizzate;
- Ricorso a criteri di rotazione nell'assegnazione delle forniture;
- Previsione di controlli formali circa il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (necessarie competenze ed esperienze) del consulente/professionista esterno in fase di selezione dello stesso;
- Tracciabilità della scelta finale del fornitore/consulente/professionista esterno;
- Formale motivazione del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
- Definizione di criteri finalizzati ad una predisposizione completa e motivata delle AdS (Autorizzazioni di spesa);
- Verifiche di completezza e accuratezza delle AdS (Autorizzazioni di spesa);
- Formale approvazione delle AdS (Autorizzazioni di spesa);
- Definizione dei criteri da adottare e dei profili abilitati ad effettuare le richieste preventivi e valutazione degli stessi;
- Definizione dei criteri da adottare e dei profili abilitati ad effettuare le attività di emissione degli Oda e stipula dei contratti;
- Formale predisposizione di un contratto /Oda;
- Adeguata tracciabilità della documentazione necessaria per la finalizzazione del contratto/Oda;
- Formale approvazione del contratto/Oda da parte di adeguati livelli autorizzativi, nel rispetto delle procure in essere;
- Formale approvazione di ogni modifica o variazione dell'Oda / contratto;
- Verifica e certificazione, supportata da adeguata documentazione giustificativa, della corrispondenza tra il bene/lavoro/servizio/consulenza e prestazione di opera intellettuale ricevuta e quanto previsto nell'Oda / contratto (dal punto di vista qualitativo e quantitativo);
- Verifica, preventiva al pagamento, finalizzata ad accertare che:

- la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere;
- l'importo del pagamento sia coerente con l'importo della fattura;
- Formale benessere al pagamento della fattura da parte di adeguati livelli organizzativi;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della valutazione delle performance erogate dai fornitori;
- definizione di modalità operative ai fini della valutazione periodica dei fornitori;
- esistenza di flussi di comunicazione tra il soggetto che effettua la valutazione e il soggetto che eventualmente aggiorna l'elenco dei fornitori accreditati della Banca.

3. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO PASSIVO E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

3.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Legale e Affari Societari;
- Area Crediti;
- Area Operativa;
- Area Finanza.

3.3 Attività sensibili

- a) Selezione dei professionisti esterni ed affidamento degli incarichi agli stessi;
- b) Gestione dei contenziosi passivi giudiziali / stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici) anche con il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Banca;
- c) Gestione degli accordi transattivi.

3.4 Controlli preventivi

- Definizione delle modalità di individuazione dei legali esterni, previa accurata verifica delle necessarie qualifiche, competenze e requisiti;
- Formale approvazione del contratto con i legali esterni da parte di adeguati livelli autorizzativi, sulla base del sistema di procure e deleghe;

- Verifica di congruità tra le condizioni economico-finanziarie definite nei contratti con quanto previsto da tabelle professionali standard;
- Definizione di controlli circa la corretta valorizzazione del servizio fornito dai legali esterni;
- Formale dichiarazione relativa ad eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali;
- Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione sullo status dei contenziosi in corso;
- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati;
- Verifica periodica della regolarità e della correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze;
- Protocollo ed archiviazione degli atti giudiziari in entrata;
- Tracciabilità delle comunicazioni/informazioni intercorse tra la Banca l'Autorità Giudiziaria / Organismo di Mediazione;
- Tracciabilità delle comunicazioni / informazioni (mediante report) inoltrate dai legali esterni alla Banca;
- Definizione di un processo di autorizzazione per l'invio della documentazione da presentare in giudizio;
- Verifica della corretta redazione dell'accordo transattivo;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli accordi transattivi;
- Verifica del corretto espletamento degli obblighi risultanti dall'accordo transattivo da parte della Banca.

4. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO (RECUPERO CREDITI) E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

4.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

4.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Recupero crediti e contenzioso;

- Area Crediti;
- Area Operativa;
- Area Finanza;
- Legale e Affari Societari.

4.3 Attività sensibili

- a) Selezione dei professionisti esterni ed affidamento degli incarichi agli stessi;
- b) Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali (es. recupero crediti) anche con il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Banca;
- c) Gestione degli accordi transattivi.

4.4 Controlli preventivi

- Definizione delle modalità di individuazione dei legali esterni, previa accurata verifica delle necessarie qualifiche, competenze e requisiti;
- Formale approvazione del contratto con i legali esterni / società di recupero crediti da parte di adeguati livelli autorizzativi, sulla base del sistema di procure e deleghe;
- Verifica di congruità tra le condizioni economico-finanziarie definite nei contratti con quanto previsto da tabelle professionali standard;
- Definizione di controlli circa la corretta valorizzazione del servizio fornito dai legali esterni;
- Formale dichiarazione relativa ad eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali (ai fini del recupero dei crediti);
- Flusso informativo verso la Direzione Generale inerente il posizionamento e la gestione delle posizioni deteriorate;
- Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione sullo status dei contenziosi in corso derivanti dalle attività di recupero crediti;
- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni / società di recupero crediti incaricati;
- Tracciabilità delle comunicazioni/informazioni intercorse tra la Banca l'Autorità Giudiziaria;

- Tracciabilità delle comunicazioni / informazioni inoltrate dai legali esterni / società di recupero crediti alla Banca;
- Definizione di un processo di autorizzazione per l'invio della documentazione da presentare in giudizio;
- Verifica della corretta redazione dell'accordo transattivo;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli accordi transattivi;
- Verifica del corretto espletamento degli obblighi risultanti dall'accordo transattivo da parte della Banca.

5. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

5.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, L. 633/2941 e s.m.i.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Frode informatica (art. 640 ter).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Organizzazione e Sistemi;
- Chief Risk Officer.

5.3 Attività sensibili

- a) Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
- b) Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
- c) Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati;
- d) Gestione degli incidenti informatici;
- e) Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- f) Sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse al sistema informatico.

5.4 Controlli preventivi

- Formale richiesta per la creazione / modifica / eliminazione di utenze abilitate all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- Formale autorizzazione per la creazione di utenze abilitate all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, da parte di soggetti dotati dei poteri necessari;
- Verifica di corrispondenza tra il ruolo del richiedente e la tipologia di utenza da abilitare / modificare / eliminare;
- Previsione di controlli circa la sussistenza dei diritti di accesso ai sistemi e rimozione degli stessi al termine del rapporto di lavoro;
- Definizione di criteri in merito alla corretta creazione e gestione delle password;
- Definizione di appositi criteri per la creazione di "account speciali";
- Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- Definizione di credenziali di accesso univoche;
- Previsione di attività di monitoraggio / controllo periodico dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica;
- Formale approvazione del contratto con la Società terza che si occupa della gestione della sicurezza perimetrale fisica e protezione delle apparecchiature, da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Utilizzo di controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regolamentazione della gestione delle chiavi crittografiche;
- Esistenza di regole formalizzate al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;

- Utilizzo di appositi software antivirus atti ad individuare e prevenire l'installazione di applicativi potenzialmente dannosi;
- Utilizzo di specifico web filtering software (Firewall) al fine di bloccare l'accesso a siti Web che contengono contenuto limitato dalla politica aziendale o che potrebbero influire sulla sicurezza o le prestazioni operative della rete della Banca o dei sistemi informatici;
- Previsione di regole formalizzate connesse alla gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- Formale previsione di canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Verifica, da parte di adeguati livelli organizzativi, circa la riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi della Banca di opere tutelate dal diritto d'autore;
- Previsione di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze/contratto per l'utilizzo del software;
- Previsione di regole per l'utilizzo di materiale protetto da copyright e software non autorizzato;
- Identificazione dei soggetti preposti al coordinamento delle attività di gestione dei sistemi informativi della Banca;
- Previsione della formale identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente hardware, software e delle componenti tecniche connesse);
- Formale approvazione del contratto con la Società terza che si occupa di sviluppo, implementazione e manutenzione di software da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Previsione della definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- Tracciabilità delle richieste di intervento di manutenzione (evolutiva, correttiva e ordinaria) sui sistemi informativi della Banca;
- Formale autorizzazione degli interventi di manutenzione sui sistemi informativi della Banca.

6. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

6.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter, c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

6.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Legale e Affari Societari;
- Filiali;
- Aree Territoriali;
- Internal Audit;
- Chief Risk Officer;
- Compliance;
- Antiriciclaggio;
- Area Crediti;
- Area Operativa;
- Area Finanza.

6.3 Attività sensibili

- a) Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- b) Gestione dei rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

6.4 Controlli preventivi

- Identificazione dei soggetti/funzioni incaricate ad interfacciarsi con istituzioni, enti pubblici e Autorità di vigilanza relativamente ad adempimenti, autorizzazioni, licenze ed ispezioni;
- Identificazione dei soggetti/funzioni incaricate a fornire idonea ed apposita documentazione a fronte di richieste da parte di istituzioni, enti pubblici e Autorità di vigilanza relativamente ad adempimenti, autorizzazioni, licenze ed ispezioni;
- Tracciabilità dei rapporti intercorsi con i funzionari della Pubblica Amministrazione e/o Autorità di vigilanza e per l'espletamento di adempimenti connessi all'esercizio dell'attività della Banca e/o a seguito di verifiche/ispezioni/accertamenti;

- Verifica, da parte del Responsabile dell'Ufficio interessato, di congruità, completezza e correttezza della documentazione raccolta e/o predisposta per la trasmissione della stessa ad istituzioni, enti pubblici e Autorità di vigilanza;
- Partecipazione, ove possibile, di almeno due soggetti (dipendenti della Banca) durante le attività di verifica/ispezione/accertamento da parte delle Autorità di vigilanza;
- Formale autorizzazione della documentazione da inoltrare ad istituzioni, enti pubblici e Autorità di vigilanza.

7. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PARTNER COMMERCIALI/MEDIATORI CREDITIZI/AGENTI

7.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

7.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Area Affari;
- Consulenza e Gestione Upper Affluent;
- Sviluppo e Gestione PMI/Privati;
- Sviluppo e Gestione Corporate/Enti;
- Filiali;
- Aree Territoriali;
- Area Finanza;
- BU CQS;
- BU Mutui.

7.3 Attività sensibili

- a) Individuazione e selezione dei rapporti con partner commerciali (compagnie di assicurazione)/mediatori creditizi/agenti;
- b) Valutazione economica della partnership e definizione della relativa provvigione attiva;
- c) Definizione di accordi di distribuzione con le compagnie assicurative circa i relativi prodotti;
- d) Gestione e incasso delle provvigioni attive;
- e) Gestione dei rapporti con i mediatori creditizi/agenti;
- f) Definizione e autorizzazione delle provvigioni da erogare ai mediatori creditizi/agenti.

7.4 Controlli preventivi

- Definizione della modalità e dei criteri per la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità dell'operazione alla base del contratto/convenzione;
- Analisi di fattibilità dell'iniziativa commerciale mediante raccolta delle necessarie informazioni in merito a prodotti e servizi offerti dal partner;

- Verifica preventiva/due diligence nella fase di selezione dei partner commerciali (compagnie di assicurazione)/mediatori creditizi/agenti;
- Verifica periodica circa il mantenimento nel tempo del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in caso ai partner commerciali/mediatori creditizi/agenti;
- Verifica dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità in capo agli agenti/mediatori creditizi;
- Formalizzazione degli esiti dei colloqui con indicazione delle motivazioni dell'eventuale esclusione/ammissione dei candidati (mediatori creditizi/agenti);
- Valutazione preliminare della partnership in termini di costi, ricavi e benefici degli accordi commerciali e di distribuzione;
- Definizione dei criteri per la determinazione delle provvigioni attive;
- Controllo di accuratezza delle erogazioni delle provvigioni attive;
- Monitoraggio periodico delle provvigioni attive;
- Formale approvazione del contratto/accordo di distribuzione con il partner commerciale da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Verifica della congruità delle provvigioni incassate rispetto a quanto definito nel contratto/accordo di distribuzione con le compagnie assicurative;
- Verifica periodica annuale dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai mediatori creditizi/agenti;
- Verifiche periodiche presso la sede dell'agente – non preannunciate – tese a verificare il puntuale rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, usura e privacy;
- Previsione di controlli sull'operatività dei mediatori creditizi/agenti al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali e valutare le relative performance
- Formale approvazione del contratto con i mediatori creditizi/agenti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Definizione dei criteri per la determinazione delle provvigioni da erogare ai mediatori creditizi/agenti;
- Controllo di rispondenza tra le provvigioni da erogare ai mediatori creditizi/agenti definite nel contratto e quanto richiesto formalmente dagli stessi;
- Formale approvazione delle provvigioni da erogare ai mediatori creditizi/agenti;

8. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE OSPITALITÀ E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

8.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

8.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

8.3 Attività sensibili

- a) Gestione degli omaggi;
- b) Gestione delle ospitalità;
- c) Gestione delle spese di rappresentanza.

8.4 Controlli preventivi

- Formale divieto di effettuare omaggi a terzi;
- Formale comunicazione al proprio Responsabile gerarchico/Responsabile della Funzione Internal Audit nel caso della ricezione di un omaggio;
- Formale motivazione in merito al rifiuto dell'omaggio ricevuto;
- Previsione di un monitoraggio relativo alla ricezione dell'omaggistica;
- Formale definizione del processo di richiesta, verifica ed approvazione delle ospitalità e delle spese di rappresentanza verso terzi;
- Formale definizione dell'obbligo di indicare, per le ospitalità e spese di rappresentanza sostenute con terzi i dati relativi all'ospite e la motivazione sottostante la spesa;
- Formale definizione delle figure aziendali autorizzate a sostenere ospitalità e spese di rappresentanza per lo svolgimento degli eventi/convegni;
- Tracciabilità delle spese di rappresentanza connesse ad eventi/convegni;
- Definizione di regole ben definite in merito alle tipologie di ospitalità e spese di rappresentanza verso i terzi ammesse e dei relativi criteri e limiti;
- Previsione di controlli circa il rispetto della capienza di budget con riferimento alle ospitalità e spese di rappresentanza;
- Verifica dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza, nonché della documentazione relativa all'applicazione di specifiche agevolazioni verso terzi, al fine

di assicurare il rispetto dei limiti prestabiliti, nonché a verificare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte.

9. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

9.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a) bis Legge 633/1941).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

9.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali

9.3 Attività sensibili

- a) Gestione dei rapporti con i mass media;
- b) Gestione della comunicazione attraverso il sito web e i giornali;
- c) Gestione dei rapporti con l'agenzia pubblicitaria;
- d) Gestione degli eventi.

9.4 Controlli preventivi

- Formale identificazione delle figure aziendali autorizzate ad intrattenere rapporti con gli organi di informazione;
- Formale approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, dei contenuti da diffondere agli organi di informazione;
- Monitoraggio, da parte degli Uffici a ciò preposti, delle comunicazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Banca;
- Formale approvazione del contratto con l'Addetto stampa da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Formale identificazione delle figure della Banca autorizzate allo sviluppo dei contenuti destinati alla pubblicazione sul sito web della Banca e sui giornali;
- Formale approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, dei contenuti da pubblicare sul sito web della Banca e sui giornali;
- Previsione di controlli sulla veridicità e correttezza del materiale pubblicitario;
- Formale approvazione del contratto con l'agenzia pubblicitaria da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla pianificazione ed organizzazione degli eventi;
- Previsione di controlli sul consuntivo di spesa e sull'allineamento rispetto al preventivo;
- Tracciabilità del processo di gestione degli eventi;
- Definizione di regole di condotta formalizzate per la gestione della comunicazione esterna;
- Definizione di un apposito documento di richiesta di attivazione dell'evento al fine di verificarne la validità;

- Definizione di controlli preventivi sull'attinenza della qualifica degli invitati all'evento con la finalità dello stesso;
- Formale definizione delle spese ammissibili e dei limiti di importo per l'organizzazione di eventi.

10. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI

10.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

10.3 Attività sensibili

- a) Individuazione del destinatario della liberalità;
- b) Gestione delle iniziative di carattere liberale;
- c) Ricerca ed individuazione dei destinatari delle sponsorizzazioni;
- d) Negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione.

10.4 Controlli preventivi

- Formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse all'erogazione di liberalità;
- Definizione di criteri e regole relative alle attività di selezione del destinatario della liberalità;
- Verifiche reputazionali sul beneficiario e verifiche circa la legittimità del contributo in base alle leggi applicabili;
- Formale autorizzazione alla erogazione di liberalità, da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Definizione di criteri e regole in merito alla gestione delle liberalità;
- Tracciabilità delle spese connesse alle liberalità concesse;
- Formale individuazione delle figure aziendali abilitate ad effettuare ricerca / individuazione della controparte sponsorizzante e dei relativi criteri utilizzati;
- Previsione di controlli, da parte delle funzioni aziendali competenti, circa l'affidabilità della controparte;
- Esecuzione di una due-diligence dei destinatari delle iniziative, finalizzata a verificare i requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e competenza degli stessi; in particolare, la due-diligence è finalizzata ad accertare che:

- i. non vi siano condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o alle relazioni di carattere personale o professionale della controparte;
 - ii. la controparte non abbia subito condanne per reati né sia stata assoggettata a sanzioni da parte di autorità nazionali o internazionali, rilevanti ai fini della sponsorizzazione;
 - iii. la controparte non sia residente o abbia sede in un Paese a regime fiscale privilegiato;
 - iv. la controparte - sia persona fisica sia giuridica - non sia iscritta nelle liste stilate dalle organizzazioni internazionali al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio, ovvero non sia residente in Paesi a rischio terrorismo;
- Formale individuazione delle figure aziendali abilitate a negoziare i termini della sponsorizzazione con la controparte;
 - Formale approvazione della sponsorizzazione da parte delle figure aziendali abilitate;
 - Tracciabilità delle spese connesse alle sponsorizzazioni erogate;
 - Previsione di controlli sulla documentazione relativa alle sponsorizzazioni, prima della stipula del relativo contratto;
 - Formale identificazione del gestore del contratto;
 - Formale approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
 - Previsione di controlli circa il corretto espletamento delle attività oggetto della sponsorizzazione.

11. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

11.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2727 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2828 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

11.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Legale e Affari Societari;
- Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali.

11.3 Attività sensibili

- a) Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci;
- b) Gestione dei libri sociali e degli atti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci (svolgimento e verbalizzazione).

11.4 Controlli preventivi

- Previsione di flussi informativi verso gli organi societari e verso i Soci;
- Adeguata gestione dei libri sociali obbligatori e degli atti del Consiglio di Amministrazione, da parte delle Funzioni a ciò preposte;
- Definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- Formale previsione nello Statuto societario delle modalità di rappresentanza in Assemblea dei diritti di voto;
- Previsione di verifiche circa il diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per delega;
- Previsione di regole volte ad assicurare la corretta verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei soci;
- Definizione delle modalità di predisposizione, approvazione e trasmissione agli organi societari ed ai Soci della documentazione inerente atti e deliberazioni, nonché relativa conservazione;
- Previsione di riunioni periodiche formalizzate tra Soggetti Apicali della Banca e gli organi societari e/o Soci.

12. AREA A RISCHIO REATO: CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

12.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

12.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Area Crediti;
- Chief Risk Officer;
- Area Finanza.

12.3 Attività sensibili

- a) Gestione del piano dei conti;
- b) Gestione delle registrazioni contabili;
- c) Gestione dell’anagrafica fornitori /clienti;
- d) Fatturazione attiva / passiva;
- e) Redazione ed approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- f) Gestione delle attività connesse al recupero crediti in sofferenza e alle relative previsioni di perdita.

12.4 Controlli preventivi

- Monitoraggio del piano dei conti e revisione dello stesso su base periodica;
- Definizione e approvazione di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Formale definizione dei profili aziendali abilitati ad effettuare le operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Formale definizione dei profili abilitati alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;
- Previsione di sistemi automatici per la registrazione contabile;
- Chiara individuazione dei soggetti aziendali autorizzati ad accedere al sistema aziendale dedicato alla gestione della contabilità mediante user ID e password personali;

- Idonea imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Riconciliazioni contabili complete ed accurate;
- Verifica di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;
- Formale definizione dei profili abilitati alle operazioni di inserimento / modifica / cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Previsione della tracciabilità di inserimenti / modifiche / cancellazioni effettuate in anagrafica fornitori;
- Previsione di controlli per l'apertura di codici fornitore per fornitori inesistenti;
- Formale definizione dei profili abilitati alle operazioni di inserimento / modifica / cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Previsione di monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Previsione di monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Previsione della tracciabilità di inserimenti / modifiche / cancellazioni effettuate in anagrafica clienti;
- Identificazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere e relativo monitoraggio;
- Verifica di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Formale definizione del flusso autorizzativo per emissione di note di credito;
- Completa ed accurata contabilizzazione delle fatture passive;
- Completa ed accurata contabilizzazione delle fatture attive;
- Completa ed accurata fatturazione al cliente;
- Previsione di un periodico calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per merce / servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale definizione del flusso autorizzativo per emissione di note di debito;
- Approvazione delle scritture manuali più rilevanti da parte di adeguati livelli organizzativi;
- Verifiche manuali e/o automatiche volte a garantire l'allineamento dei documenti contabili (ordini/bolle/fatture);
- Approvazione formale delle riconciliazioni contabili in sede di chiusura del bilancio;
- Adeguato monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- Previsione di flussi informativi tra la funzione preposta alla predisposizione del bilancio e le funzioni che devono fornire le necessarie informazioni contabili;
- Monitoraggio circa i dati raccolti per la predisposizione della bozza di bilancio;

- Approvazione delle poste valutative incluse nel bilancio da parte dei soggetti abilitati;
- Definizione di un processo approvativo e di controllo per le scritture di rettifica e assestamento;
- Definizione di verifiche di correttezza, completezza ed accuratezza delle informazioni contenute nel bilancio;
- Definizione di controlli sulla predisposizione della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- Adeguata tracciabilità della trasmissione della bozza di bilancio;
- Formale approvazione da parte del CdA della bozza di bilancio della Banca;
- Approvazione definitiva del Bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci;
- Monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, dell'anzianità dei crediti e delle conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Formale approvazione delle proposte di saldo e stralcio dei crediti;
- Identificazione delle azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi previo parere ricevuto dallo Studio Legale;
- Formale definizione delle tempistiche per la gestione dei solleciti ai clienti per il recupero crediti;
- Formale approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi, nel rispetto delle procure in essere;
- Monitoraggio degli esiti delle attività di recupero crediti affidate allo Studio Legale esterno;
- Tracciabilità delle azioni intraprese per la gestione delle attività di recupero crediti.

13. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA VERSO LA CLIENTELA

13.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

13.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Consulenza e Gestione Upper Affluent;
- Sviluppo e Gestione PMI;
- Filiali;
- Aree Territoriali;
- Marketing Strategico.

13.3 Attività sensibili

- a) Profilazione della clientela;
- b) Stipula del contratto di assicurazione e previdenza;
- c) Monitoraggio della fase post-vendita.

13.4 Controlli preventivi

- Verifica del corretto inserimento del cliente in anagrafica;
- Accertamento della capacità e legittimità ad agire del cliente mediante la raccolta di informazioni e documenti idonei alla profilatura;
- Formali controlli al fine di verificare che il cliente non sia presente nelle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo;
- Verifica da parte del Responsabile di filiale della corretta e completa sottoscrizione della modulistica da parte del contraente e dell'assicurato (se diverso dal contraente);
- Convalida, mediante apposizione di un timbro della filiale, della corretta compilazione e sottoscrizione da parte del contraente e dell'assicurato (se diverso dal contraente);
- Verifica della disponibilità presente sul conto di addebito del cliente;
- Flussi informativi periodici da e verso i partner commerciali mediante l'inoltro della documentazione relativa al rapporto assicurativo;
- Verifica del benessere, da parte del Responsabile di Filiale, sulla modulistica inviata ai partner commerciali;
- Flussi informativi verso i partner commerciali in merito alle operazioni di post-vendita relative ai prodotti assicurativi collocati dalla rete.

14. AREA A RISCHIO REATO: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

14.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

14.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Personale

14.3 Attività sensibili

- a) Definizione dei profili dei potenziali candidati;
- b) Valutazione e selezione dei candidati idonei;
- c) Formulazione dell'offerta economica;
- d) Assunzione del personale.

14.4 Controlli preventivi

- Definizione del budget dei costi connessi alle assunzioni (budget destinato per le nuove assunzioni e/o per la copertura di posizioni vacanti) nel rispetto delle deleghe in essere;
- Formale validazione del budget destinato alle assunzioni;
- Definizione di appositi requisiti in relazione al profilo ricercato;
- Definizione dei profili abilitati ad analizzare le candidature;
- Definizione della rosa dei candidati tramite un iter selettivo tracciabile;
- Formale approvazione del contratto con la Società di Recruiting da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Verifica, in occasione di appositi colloqui di selezione, del possesso dei requisiti in capo ai candidati individuati;
- Identificazione di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con la PA da parte del candidato;
- Tracciabilità della documentazione connessa al processo di selezione;
- Formalizzazione degli esiti dei colloqui tecnico-motivazionali con indicazione delle motivazioni dell'eventuale esclusione/ammissione dei candidati in caso di selezione di candidati da individuare sul mercato;
- Definizione dei criteri connessi alla predisposizione dell'offerta economica;
- Verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale da parte della Funzione competente;
- Formale controllo sull'onorabilità del candidato attraverso la richiesta e successiva presa visione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della seguente documentazione: procedimenti penali, carichi pendenti, ecc.;
- Verifica dei requisiti necessari in materia di regolarità del soggiorno (in caso di lavoratori stranieri);
- Formale approvazione all'assunzione del candidato;

- Contratto di assunzione adeguatamente formalizzato.

15. AREA A RISCHIO REATO: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

15.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

15.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Personale

15.3 Attività sensibili

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi);
- b) Gestione amministrativa del personale (presenze, permessi, ferie, straordinari, ecc.);
- c) Gestione delle trasferte e delle note spese;
- d) Elaborazione e pagamento degli stipendi;
- e) Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali.

15.4 Controlli preventivi

- Definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Inserimento completo ed accurato dei dati in fase di nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;
- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Verifiche periodiche a campione circa le modifiche effettuate sul sistema di gestione delle anagrafiche dei dipendenti;
- Accurata rilevazione delle presenze dei dipendenti, ivi inclusi i dirigenti;
- Formale approvazione di ferie, straordinari e permessi;
- Previsione di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Previsione di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Previsione di verifiche in merito alle richieste di rimborsi spese;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta;
- Rendicontazione completa ed accurata delle spese sostenute in trasferta;

- Definizione di massimali annuali di spesa rimborsabili in relazione alle spese sostenute tramite carte di credito aziendali;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta attraverso carte di credito aziendali;
- Rendicontazione completa ed accurata delle spese sostenute in trasferta attraverso carte di credito aziendali;
- Definizione di controlli sulle spese sostenute mediante carta di credito per uso aziendale;
- Formale autorizzazione alla trasferta;
- Definizione delle modalità di concessione delle carte di credito aziendali;
- Accurata elaborazione dei cedolini;
- Previsione di verifiche sulla corretta elaborazione dei cedolini;
- Formale approvazione del mandato di pagamento degli stipendi;
- Formale approvazione del contratto con l'outsourcer che elabora i cedolini da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Previsione di controlli di completezza ed accuratezza in fase di elaborazione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali;
- Formale autorizzazione in merito ai documenti/dati da trasmettere alla Pubblica amministrazione.

16. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

16.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

16.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Personale

16.3 Attività sensibili

- a) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
- b) Raccolta, predisposizione e trasmissione della documentazione da inoltrare alle organizzazioni sindacali.

16.4 Controlli preventivi

- Formale definizione degli accordi sindacali raggiunti e relativa validazione da parte di procuratori abilitati della Banca;
- Tracciabilità della documentazione connessa al processo di gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
- Esistenza di controlli in merito ai contenuti della documentazione presentata in sede di incontro alle organizzazioni sindacali.

17. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

17.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Sicurezza, Prevenzione e Protezione Rischi;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

17.3 Attività sensibili

- a) Organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro;

- b) Gestione delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- c) Gestione delle emergenze;
- d) Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- e) Gestione della sorveglianza sanitaria;
- f) Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti.

17.4 Controlli preventivi

- Chiara e formale identificazione del Datore di Lavoro;
- Formale identificazione dei soggetti cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di SSL (Responsabile per la Prevenzione e Protezione, Medico Competente, lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi ed evacuazione, etc.);
- Formalizzazione del sistema di deleghe in materia di SSL;
- Chiara identificazione del Responsabile per la Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Chiara identificazione e formale designazione degli addetti alle emergenze e degli addetti al primo soccorso;
- Formale designazione dei soggetti cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di SSL (RSPP, RLS, ecc);
- Tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei soggetti designati;
- Formale definizione di una Politica per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Formalizzazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in conformità alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- Per le attività svolte in regime di appalto, individuazione di un preposto per la gestione delle interferenze o formalizzazione di un Documento Unico di Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) in conformità alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- Per le attività svolte in regime di appalto, acquisizione di copia della valutazione dei rischi dell'appaltatore, o in caso di attività che ricadano nel regime di Titolo IV, acquisizione del relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Per le attività svolte in regime d'appalto, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel caso di attività ricadenti nella definizione di cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08.);
- Identificazione di regole formali per la gestione delle emergenze;

- Formalizzazione del Piano di Emergenza e di evacuazione;
- Svolgimento periodico delle prove di evacuazione e di simulazione delle situazioni di emergenza, incluse le modalità, frequenza e tracciabilità;
- Attività di informazione continua in materia di SSL;
- Formale identificazione di regole circa il processo di gestione della formazione in materia di SSL;
- Formale definizione e approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, di un programma di formazione in materia di SSL annuale sulla base delle necessità formative dei lavoratori;
- Tracciabilità della formazione erogata ai lavoratori in materia di SSL sulla base di quanto definito dal programma di formazione;
- Erogazione di formazione specifica alle figure aziendali designate in materia SSL;
- Formale approvazione del contratto con i professionisti incaricati di effettuare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Chiara identificazione e formale designazione del Medico Competente;
- Effettuazione e tracciabilità delle visite di sorveglianza sanitaria (nuovi assunti, visite periodiche, cambio mansione o su richiesta del lavoratore);
- Formale definizione della documentazione sanitaria e di rischio da predisporre a cura del Medico Competente (es. Cartella Sanitaria);
- Dotazione di DPI assegnati in funzione della specificità delle mansioni e in ragione della sussistenza di rischi infortunistici e rischi specifici in materia di SSL;
- Accurata e tempestiva denuncia / comunicazione di infortunio;
- Formale definizione di regole per la rilevazione, registrazione e investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei “mancati incidenti”.

18. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

18.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati ambientali (art. 25-undecies)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U. Ambientale);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 T.U. Ambientale);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U. Ambientale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis T.U. Ambientale);
- Sanzioni penali (art. 137 T.U. Ambientale);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Scarichi sul suolo (art. 103 T.U. Ambientale);
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 T.U. Ambientale);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 T.U. Ambientale);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 T.U. Ambientale);
- Divieto di abbandono [di rifiuti] (art. 192 T.U. Ambientale);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

18.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Logistica;
- Filiali;

- Aree Territoriali.

18.3 Attività sensibili

- a) Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- b) Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- c) Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- d) Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori per la manutenzione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

18.4 Controlli preventivi

- Formale identificazione dei soggetti cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di ambiente;
- Formale identificazione di regole circa il processo di monitoraggio e verifica dello stato di conformità alla normativa vigente, nonché relativo aggiornamento;
- Formale definizione di ruoli, responsabilità e modalità nella gestione delle emergenze (anche ambientali) con riferimento alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- Formale individuazione dei soggetti responsabili della tracciabilità della documentazione ambientale;
- Formale definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro Carico/Scarico e Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD);
- Formale definizione dei requisiti di attendibilità, onorabilità, professionalità e solidità economico-finanziaria in capo ai fornitori di servizi connessi alle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Esistenza di verifiche di attendibilità, onorabilità, professionalità e solidità economico-finanziaria del fornitore in funzione della categoria e della tipologia del servizio richiesto;
- Formale definizione di ruoli, responsabilità e modalità di verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento dei rifiuti da parte di fornitori terzi qualificati (validità autorizzazione, targa automezzo, ecc.);

- Formale identificazione delle modalità di selezione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto/smaltimento dei rifiuti, nonché dei soggetti responsabili e dei relativi criteri di valutazione;
- Formale approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Esistenza di controlli di valutazione dell'avvenuta prestazione del servizio offerto dal fornitore e relativa tracciabilità;
- Formale definizione dei requisiti di attendibilità, onorabilità, professionalità e solidità economico-finanziaria in capo ai fornitori di servizi connessi alle attività di gestione (es. ispezione manutentiva) degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Esistenza di verifiche di attendibilità, onorabilità, professionalità e solidità economico-finanziaria del fornitore in funzione della categoria e della tipologia del servizio richiesto;
- Formale identificazione delle modalità di selezione e gestione dei fornitori incaricati della gestione (es. ispezione manutentiva) degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono, nonché dei soggetti responsabili e dei relativi criteri di valutazione;
- Formale approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Esistenza di controlli di valutazione dell'avvenuta prestazione del servizio di gestione (es. ispezione manutentiva) degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono da parte del fornitore esterno.

19. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA CLIENTELA

19.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art.25-sexies)

- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Finanza e tesoreria Banca;
- Consulenza e Gestione Upper Affluent;
- Filiali;
- Aree Territoriali;
- Compliance.

19.3 Attività sensibili

- a) Profilatura della clientela;
- b) Acquisizione degli ordini (es. titoli, azioni, obbligazioni);
- c) Gestione delle attività di trasmissione degli ordini a controparti terze (altri intermediari);

- d) Gestione delle attività di esecuzione degli ordini per conto della clientela / per conto proprio;
- e) Monitoraggio delle attività di gestione degli ordini;
- f) Gestione delle attività di regolamento titoli (contabilizzazione dell'operazione).

19.4 Controlli preventivi

- Verifica del corretto inserimento del cliente in anagrafica;
- Raccolta di informazioni e documenti idonei per una corretta profilatura del cliente;
- Verifica periodica della corretta profilazione del cliente;
- Formale validazione del questionario da parte del cliente e del Gestore di filiale;
- Verifica dell'appropriatezza dell'operazione rispetto alla profilazione del cliente;
- Verifica del Gestore di filiale circa la formale sottoscrizione del contratto di investimento da parte del cliente;
- Verifica pre-ordine al fine di intercettare eventuali conflitti di interesse o situazioni di inappropriata;
- Verifica, nel caso di ordini provenienti da un delegato o procuratore del cliente, dell'esistenza della delega/procura;
- Nel caso di ordine di vendita titoli, il sistema verifica automaticamente la consistenza del deposito titoli in capo al cliente;
- Nel caso di ordine di acquisto titoli, verifica della disponibilità sul "c/c di regolamento titoli" aperto dal cliente rispetto al controvalore presunto dell'ordine;
- Selezione ed individuazione dei soggetti negozianti ai quali affidare la negoziazione degli strumenti finanziari;
- Formale approvazione del contratto con le Società terze che gestiscono le attività connesse alla gestione degli investimenti della clientela da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Verifica del rispetto della policy di valutazione e pricing in fase di determinazione dei prezzi delle obbligazioni emesse dalla Banca;
- Verifica del rispetto delle politiche commerciali della Banca in riferimento alla formazione del tasso riconosciuto alla clientela per le operazioni di Pronti contro Termine;
- Monitoraggio delle misure/strategie predisposte per la trasmissione degli ordini ad altri intermediari;
- Monitoraggio delle misure/strategie per l'esecuzione diretta degli ordini dei clienti;

- Verifica a campione degli ordini e delle operazioni effettuate;
- Verifica, d parte dell'addetto di filiale, filiale verifica, del giorno di regolamento dell'operazione e della a corretta canalizzazione degli
- importi sottoscritti sui relativi conti d'appoggio;
- Verifica in merito alle attività di contabilizzazione delle operazioni di regolamento titoli.

20. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEL DENARO CONTANTE, DELLE GARANZIE E DEI VALORI

20.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

20.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Cassa Centrale;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

20.3 Attività sensibili

- a) Gestione del contante;
- b) Gestione del contante valuta estera;
- c) Gestione delle garanzie (es. certificati di deposito, effetti cambiari a garanzia);
- d) Gestione dei valori in bianco (es. assegni, libretti di risparmio);
- e) Gestione delle segnalazioni dei dati statistici alla Banca d'Italia (es. riciclo contante, chiusura filiale).

20.4 Controlli preventivi

- Verifica del rispetto del massimale di contante presente nelle filiali mediante l'applicativo gestionale;
- Approvazione, da parte del Responsabile della Funzione preposta della Banca, della richiesta di "sovvenzione" di denaro contante alle filiali o di ritiro del denaro contante dalle filiali;
- Verifica della corretta numerazione dei plichi da trasportare mediante il lettore ottico presente nel caveau;
- Verifica periodica a sistema del corretto svolgimento del servizio di sovvenzione e ritiro;
- Verifica degli accessi fisici nel caveau della Cassa Centrale;
- Verifica del timbro del capo cassiere sulle fascette delle banconote ricevute dalla filiale;

- Formale sottoscrizione dei documenti cartacei di accompagnamento per il servizio di trasporto delle mazzette di banconote false/ deteriorate in Banca d'Italia;
- Verifica dei documenti di accompagnamento per il servizio di "sovvenzione" del denaro contante, di ritiro del denaro contante e di invio delle banconote logore/false in Banca d'Italia;
- Adeguata gestione degli aspetti contrattuali con i vettori incaricati al trasporto dei plichi di banconote/effetti a garanzia/valori in bianco;
- Formale approvazione del contratto con i vettori incaricati al trasporto dei plichi di banconote/effetti a garanzia/valori in bianco da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Verifica automatica del contante presente nei plichi e nelle mazzette in termini di numero e di presenza di banconote deteriorate o false;
- Verifica della quantità di banconote di valuta estera presenti nei plichi, da vendere alla Banca Intesa San Paolo;
- Verifica da parte delle Funzioni della Banca preposte, dell'estinzione del finanziamento, prima dell'invio dei documenti di garanzia alla filiale;
- Adeguata custodia delle garanzie (es. certificati di deposito, effetti cambiari a garanzia) e relativo divieto di accesso ai soggetti non autorizzati;
- Richiesta formale, da parte della filiale, di ricezione dei valori in bianco di cui necessita per lo svolgimento dell'attività lavorativa (es. carnet di assegni, libretti di risparmio);
- Adeguata custodia dei valori in bianco (es. assegni, libretti di risparmio) e relativo divieto di accesso ai soggetti non autorizzati;
- Formale inoltro semestrale delle segnalazioni statistiche alla Banca d'Italia;
- Accesso al Portale della Banca d'Italia da parte del personale autorizzato della Banca secondo i poteri assegnati.

21. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA

21.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

21.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Finanza e tesoreria Banca;
- Chief Risk Officer.

21.3 Attività sensibili

- a) Gestione di conti di corrispondenza della Banca (nei confronti di Banca d'Italia e delle altre Banche);
- b) Gestione dei pagamenti della Banca (es. fornitori, stipendi);
- c) Gestione delle operazioni di emissione "primaria" delle obbligazioni.

21.4 Controlli preventivi

- Verifica della riserva obbligatoria detenuta dalla Banca all'interno del conto presso la Banca d'Italia;
- Verifica della liquidità presente all'interno dei conti di corrispondenza;
- Monitoraggio giornaliero circa il ripristino della liquidità all'interno dei conti di corrispondenza;
- Verifica della disponibilità liquida della Banca all'interno del conto Payment Module e della disponibilità liquida del conto del cliente (con riferimento ai clienti target 2);
- Autorizzazione al pagamento del bonifico (target 2) di importo rilevante da parte dei soggetti preposti sulla base dei poteri vigenti;
- Approvazione al pagamento delle commissioni relative a strumenti finanziari (fondi private equity) da parte dei soggetti preposti sulla base dei poteri vigenti;
- Verifiche di accuratezza e completezza nella formulazione della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione in merito ai pagamenti manuali;
- Monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza;
- Formale autorizzazione dei pagamenti gestiti tramite home banking;

- Definizione di appositi controlli sulla regolarità dei pagamenti assicurando piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni per le operazioni in titoli di proprietà;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale, in termini di importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- Verifica che la controparte contrattuale non sia inserita nelle Liste di Riferimento (nelle quali sono indicati i soggetti coinvolti in attività di terrorismo, riciclaggio e attività illecite transazionali). In caso di esito positivo del controllo, astenersi dall'intrattenere rapporti con la suddetta controparte contrattuale;
- Formale approvazione del contratto con le Società che gestiscono servizi connessi all'emissione delle obbligazioni e definizione dei prezzi sul mercato;
- Approvazione del programma annuale delle emissioni di titoli obbligazionari;
- Verifica delle condizioni economiche delle singole emissioni;
- Tracciabilità della fase di registrazione degli ordini dei clienti;
- Monitoraggio dell'efficacia e della correttezza delle metodologie adottate per determinare il fair value delle obbligazioni;
- Verifica della coerenza dei prezzi e del mark-up delle transazioni concluse con la clientela su titoli branded BCP;
- Verifica del rispetto delle Comunicazioni/raccomandazioni fornite dalla Consob.

22.AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

22.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento al terrorismo, 9 dicembre 1999).

22.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Antiriciclaggio;
- Delegato Aziendale;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

22.3 Attività sensibili

- a) Identificazione e comunicazione alla rete (filiali) delle novità normative applicabili alla Banca in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo;
- b) Adeguata verifica sui clienti (o adeguata verifica rafforzata);
- c) Verifiche e controlli sulle liste sensibili ai fini AML / CFT;
- d) Segnalazione di operazioni sospette;
- e) Registrazione e conservazione dei dati;
- f) Formazione del personale.

22.4 Controlli preventivi

- Monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo;

- Previsione di flussi informativi in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo verso la Direzione Generale al fine di adeguare l'operatività della Banca all'evoluzione del quadro normativo;
- Previsione di flussi informativi in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo da parte dell'Ufficio Compliance e della Funzione Antiriciclaggio verso la rete di filiali con riferimento all'evoluzione del quadro normativo;
- Tracciabilità dei flussi informativi da parte dell'Ufficio Compliance e della Funzione Antiriciclaggio verso la rete di filiali con riferimento all'evoluzione del quadro normativo;
- Monitoraggio della puntuale acquisizione delle informazioni per l'identificazione e la profilatura della clientela;
- Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti in materia di adeguata verifica della clientela;
- Monitoraggio periodico del profilo economico e finanziario del cliente ai fini della corretta profilazione;
- Analisi e valutazione sulle liste sensibili ai fini AML / CFT;
- Valutazione dell'avvio dell'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche, o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- Monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, mediante l'adozione di idonee misure informatiche e fisiche;
- Rilevazione delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni nell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- Previsione di flussi informativi verso la Banca d'Italia nel caso di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- Previsione di flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione relativamente alle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- Tracciabilità dei flussi informativi relativi alle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- Definizione delle esigenze formative in materia antiriciclaggio e antiterrorismo;
- Tracciabilità delle attività formative in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e relativa verifica di apprendimento.

23. AREA A RISCHIO REATO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

23.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

23.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Area Finanza;

- Cost Management;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

23.3 Attività sensibili

- a) Predisposizione del budget dei costi annuale;
- b) Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra – budget;
- c) Produzione della reportistica e della rendicontazione;
- d) Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

23.4 Controlli preventivi

- Analisi adeguata dei dati per la costruzione della bozza di budget annuale;
- Budget annuale in bozza adeguatamente allineato rispetto alle politiche e agli obiettivi elaborati;
- Formale validazione della bozza di budget annuale da parte dei soggetti abilitati nel rispetto delle deleghe in essere;
- Verifica, preventiva alle spese di varia natura, della capienza di budget e autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- Formale validazione della reportistica di budget da parte dei soggetti abilitati;
- Monitoraggio periodico del budget ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

24. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI E/O AGGIORNAMENTO DI QUELLI ESISTENTI E RELATIVO INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI

24.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

24.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Area Affari;
- Marketing Strategico.

24.3 Attività sensibili

- a) Definizione delle esigenze commerciali;
- b) Analisi preliminare e valutazione dei nuovi prodotti/servizi;
- c) Definizione del business plan;
- d) Autorizzazione dei nuovi prodotti/servizi;
- e) Monitoraggio dei nuovi prodotti/servizi.

24.4 Controlli preventivi

- Monitoraggio del contesto di riferimento della Banca (mutamenti del contesto giuridico e regolamentare, rafforzamento del presidio dei rischi, ecc) al fine di introdurre nel mercato nuovi prodotti /servizi di BCP;

- Verifica, nell'ambito dell'attività di collocamento e distribuzione di prodotti e servizi di terzi, di eventuali conflitti di interesse tra i fornitori di tali prodotti e servizi e la Banca;
- Verifica della conformità delle caratteristiche e dell'operatività dei nuovi prodotti/servizi rispetto alla regolamentazione vigente e alle regole interne applicabili;
- Valutazione di fattibilità per la realizzazione dei nuovi prodotti/servizi, da parte della Direzione e dei competenti Uffici della Banca;
- Previsione, nell'ambito degli accordi commerciali e distributivi con il partner commerciale, di specifiche clausole attestanti il rispetto di conformità alle norme di pertinenza;
- Approvazione della scheda prodotto/servizio da parte della Direzione Generale e/o delle strutture competenti;
- Verbalizzazione delle riunioni relative alle valutazioni effettuate in merito allo sviluppo dei nuovi prodotti/servizi;
- Validazione formale del Business Plan da parte del Direttore;
- Approvazione formale del Business Plan da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Validazione formale dell'iter semplificato di approvazione del prodotto/servizio;
- Verbalizzazione dell'approvazione Business Plan e dell'iter semplificato di approvazione del prodotto/servizio;
- Approvazione formale per l'inserimento sul mercato del nuovo prodotto/servizio;
- Verifica di conformità del materiale pubblicitario relativo al nuovo prodotto o servizio rispetto alle vigenti disposizioni normative e regolamentari (es. trasparenza, privacy, antitrust, ecc.);
- Definizione ed approvazione del pricing da applicare ai nuovi prodotti/servizi;
- Monitoraggio dei nuovi prodotti o servizi al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni e alle norme interne ed esterne;
- Rendicontazione formale al Consiglio di Amministrazione in merito all'andamento del prodotto o servizio;
- Rendicontazione, alla Funzione Compliance, con cadenza annuale, di tutti i prodotti/servizi nuovi o che hanno subito variazioni rilevanti nel corso del periodo di riferimento.

25. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

25.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

25.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Contabilità e bilancio;
- Fiscale e Tributario.

25.3 Attività sensibili

- a) Determinazione delle imposte dirette e indirette;
- b) Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o dei modelli di versamento;
- c) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

25.4 Controlli preventivi

- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- Esistenza di adeguato monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- Formale approvazione del contratto con il consulente fiscale/tributario esterno da parte di adeguati livelli autorizzativi, nel rispetto delle procure in essere;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza dei dati da inserire nei modelli di versamento / dichiarativi;
- Previsione di monitoraggio delle scadenze relative alla predisposizione ed invio della documentazione fiscale;
- Formale definizione delle modalità di versamento relative alle imposte dirette e indirette;
- Formale autorizzazione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, nel rispetto delle deleghe in essere;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione a supporto dei versamenti delle imposte dirette ed indirette;
- Formale approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, della documentazione da trasmettere alla P.A. attestanti le dichiarazioni fiscali.

26.AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

26.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322, 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

26.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Logistica;
- Legale e Affari Societari;
- Contabilità e Bilancio.

26.3 Attività sensibili

- a) Acquisto di servizi infragruppo;
- b) Vendita di servizi infragruppo.

26.4 Controlli preventivi

- Definizione delle operazioni infragruppo (acquisto/vendita di servizi) attraverso appositi contratti stipulati tra le parti in forma scritta;
- Verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'acquisto (es. in termini di quantità);
- Verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, dei contratti relativi alle operazioni infragruppo;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento delle fatture infragruppo;
- Verifiche, con riferimento alle prestazioni infragruppo, in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni stesse in relazione alle quali viene rilasciata fattura alla Banca, con coinvolgimento delle funzioni aziendali che hanno usufruito della

prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto;

- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Predisposizione, tenuta ed aggiornamento delle "dichiarazioni di correlazione" e del "registro delle Parti Correlate" al fine di tracciare le operazioni con le stesse;
- Definizione dei criteri per l'individuazione e la classificazione di un'operazione con una Parte Correlata, in funzione della (maggiore o minore) rilevanza.

27. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI CONTI CORRENTI/CARTE DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA

27.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

27.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Sviluppo e Gestione PMI/Privati;
- Sviluppo e Gestione Corporate/Enti;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

27.3 Attività sensibili

- a) Gestione delle attività di apertura dei conti correnti e di concessione delle carte;
- b) Monitoraggio dei conti correnti e delle carte di pagamento della clientela.

27.4 Controlli preventivi

- Verifica del corretto inserimento del cliente in anagrafica;
- Adeguata verifica della clientela attraverso l'identificazione del titolare effettivo;
- Approvazione delle relazioni istruttorie predisposte ai fini dell'apertura del conto corrente / concessione delle carte di pagamento;
- Verifica del merito creditizio del cliente al fine di determinare il plafond della carta di pagamento richiesto;
- Autorizzazione al rilascio della carta di credito da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Previsione formale di restrizioni/blocchi delle operazioni relative alle carte di credito e/o conti correnti per i quali sussista il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- Verifica della presenza della firma del cliente e della data sul contratto di apertura del conto corrente;

- Aggiornamento periodico delle informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la clientela al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario della stessa;
- Monitoraggio delle eventuali operazioni anomale relative alle operazioni effettuate con le carte di credito e di debito da parte dei clienti;
- Previsione, nel caso di operazioni anomale relative alle carte di credito e di debito, di flussi informativi verso le strutture competenti in materia.

28.AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI VERSO LA CLIENTELA

28.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

28.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Business Unit CQS;
- Business Unit Mutui;
- Sviluppo e Gestione Corporate/Enti;
- Sviluppo e Gestione PMI/Privati;
- Concessione e Gestione Crediti;
- Filiali;
- Aree Territoriali.

28.3 Attività sensibili

- a) Gestione delle attività di istruttoria, valutazione dei requisiti, valutazione delle garanzie e delibera ai fini della concessione di finanziamenti alla clientela (es. cessione del quinto, mutui, leasing, ecc);
- b) Monitoraggio dei finanziamenti ed eventuali rimodulazioni/sospensioni;
- c) Gestione dei rapporti con CDP al fine di acquisire finanziamenti "agevolati" da concedere alla clientela e finanziamenti ordinari assistiti da garanzie pubbliche (ex legge 662/Resto al sud/FEI).

28.4 Controlli preventivi

- Verifica del censimento anagrafico del richiedente e degli eventuali garanti e coobbligati;
- Verifica della presenza di eventuali note anagrafiche negative sul richiedente;
- Verifica della sottoscrizione dei documenti (dichiarazioni fiscali, bilancio, ecc) da parte del richiedente il fido;
- Verifica sulle capacità economico-patrimoniali della controparte richiedente il fido (soggetto privato e Società) e sulle modalità di copertura dei piani finanziari oggetto di valutazione;
- Verifica della conformità delle proposte di affidamento rispetto ai criteri qualitativi e di affidabilità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- Verifica dell'idoneità e della congruità del profilo giuridico del garante (presenza di eventuali conflitti di interesse, carenza di poteri, procedure concorsuali in essere, elevata rischiosità del garante per età avanzata, ecc);
- Verifica della documentazione inerente gli atti che costituiscono le garanzie del finanziamento;
- Approvazione delle relazioni istruttorie predisposte ai fini della concessione dei finanziamenti alla clientela;
- Verifica della validità tecnica e formale della documentazione allegata ad ogni singola pratica di finanziamento;
- Definizione dei criteri e delle modalità di modifica/rimodulazioni e sospensione del finanziamento;
- Monitoraggio delle posizioni creditizie finalizzato ad individuare tempestivamente sintomi di deterioramento e situazioni di criticità, al fine di intraprendere gli opportuni provvedimenti correttivi;
- Verifica del decadimento del merito creditizio del cliente;
- Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione delle delibere degli affidamenti rinnovati automaticamente;
- Flussi informativi tempestivi verso gli Organi Amministrativi (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, ecc) relativamente alle anomalie riscontrate dalle unità operative nella gestione del credito finanziato;
- Corretta registrazione sul sistema informatico della Banca delle attività di controllo effettuate in merito alla gestione del credito finanziato;
- Verifica della regolarità formale della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato;
- Approvazione delle relazioni istruttorie predisposte ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati alla clientela;
- Definizione delle modalità e dei criteri posti alla base di eventuali modifiche e/o di rinnovi delle convenzioni stipulate;
- Verifica, da parte del Responsabile dell'Ufficio interessato, di congruità, completezza e correttezza della documentazione raccolta e/o predisposta per la trasmissione della stessa;
- Formale rendicontazione, da parte delle Funzioni coinvolte della Banca, nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti, MCC, Resto al Sud, ecc in merito all'andamento del finanziamento agevolato o assistito da garanzie pubbliche.

29. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO

29.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25)

- Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

29.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Compliance;
- Filiali;

- Aree Territoriali.

29.3 Attività sensibili

- a) Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- b) Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abuso di mercato;
- c) Monitoraggio, istruttoria e segnalazione delle operazioni per le quali si ravvisano possibili sospetti ai fini della disciplina degli abusi di mercato.

29.4 Controlli preventivi

- Identificazione ed accertamento dell'evento / informazione qualificabile come privilegiata;
- Verifica delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro circolazione interna;
- Esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Banca avvenga nel rispetto della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta;
- Creazione e gestione del registro delle informazioni privilegiate;
- Adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia del Registro in modo da impedire accessi a soggetti non autorizzati;
- Individuazione dei soggetti cui compete il controllo delle informazioni privilegiate da trasmettere all'esterno;
- Formale autorizzazione dei documenti contenenti le informazioni privilegiate della Banca da trasmettere all'esterno;
- Definizione di criteri utili ai fini del rilevamento di condotte sospette e di meccanismi idonei alla rilevazione delle stesse;
- Analisi e valutazione delle operazioni sospette;
- Conservazione della documentazione inerente all'analisi effettuata, anche nel caso in cui si è ritenuto di non procedere con la segnalazione all'Autorità;
- Formale segnalazione alla Consob delle operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di mercato.

30. AREA A RISCHIO REATO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA - OPERATORE ESTERO

30.1 Reati astrattamente ipotizzabili

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.).

Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis ss. c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

30.2 Unità organizzative/funzioni aziendali coinvolte

- Ufficio Estero;
- Filiali;

- Aree Territoriali.

30.3 Attività sensibili

- a) Gestione delle attività di pagamento e incasso dall'estero;
- b) Consegna “documenti esteri” (documenti rappresentativi della merce);
- c) Verifica “documenti esteri” (documenti rappresentativi della merce).

30.4 Controlli preventivi

- Verifica della presenza di eventuali note anagrafiche negative sul richiedente/ricevente del pagamento estero;
- Verifica della presenza del cliente richiedente/ricevente all'interno delle blacklist;
- Verifica del corretto svolgimento delle operazioni di incasso e pagamento da e verso l'estero;
- Verifica del rispetto della normativa vigente antiriciclaggio nell'ambito delle operazioni da e verso l'estero;
- Verifica della sottoscrizione dei documenti necessari all'espletamento della pratica (modello di richiesta del pagamento estero);
- Verifica della completezza della documentazione allegata ad ogni singola operazione da e verso l'estero;
- Verifica della conformità della documentazione rappresentativa della merce emessa con la lettera di credito ricevuta;
- Verifica della conformità della documentazione rappresentativa della merce ricevuta con la lettera di credito emessa;
- Approvazione delle attività istruttorie ai fini dell'accettazione del pagamento dall'estero;
- Approvazione delle attività istruttorie ai fini dell'effettuazione del pagamento all'estero.

ALLEGATO 1

Il D.Lgs. 231/01 ed i reati presupposto

1. ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "*buon andamento*" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Per Ente Pubblico, ai fini dell'applicabilità del Codice dei contratti pubblici, si intende, anche, l'"*organismo di diritto pubblico*" che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 Cod. pen., il quale indica il "*pubblico ufficiale*" in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

L'art. 358 Cod. pen. riconosce la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni,

messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del PU e dell'IPS sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di PU o di IPS, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.

Inoltre, l'art. 322-bis Cod. pen. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali, nonché a tutti i soggetti richiamati dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'art. 322-bis Cod. pen.

Gli articoli 24 e 25 del Decreto 231 prevedono le fattispecie di reato di seguito elencate.

Truffa (art. 640 Cod. pen.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter Cod. pen.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis Cod. pen.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Concussione (art. 317 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 Cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’ articolo 319-bis, nell’ art. 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹ (art. 322-bis Cod. pen.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.)

¹ Rubrica così modificata dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ● Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i> c.p.) ● Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-<i>ter</i> c.p.) ● Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) ● Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.) ● Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.) 	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità	<ul style="list-style-type: none"> ● Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio ● Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> ● Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ● Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) ● Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ● Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) 	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p. ²)	

² Art. 25 c.4 D. Lgs. 231/01.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ● Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ● Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) ● Pene per il corruttore (321 c.p.) ● Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ● Concussione (art. 317 c.p.) ● Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità ● Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) ● Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ● Pene per il corruttore (321 c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI³**Documenti informatici (Art. 491-bis Cod. pen.)**

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter Cod. pen.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire

³ In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata nella GU, Serie Generale n. 272, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che inserisce, all'art. 24-bis, comma 3, del Decreto, il reato di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 21/09/2019, n. 105, la specifica individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stata demandata dal Legislatore ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Qualora la Banca sarà formalmente individuata come operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma, sarà avviata una specifica attività di *risk assessment* funzionale all'aggiornamento complessivo del Modello.

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater Cod. pen.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies Cod. pen.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies Cod. pen.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-bis del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) • Installazione di apparecchiature atte a 	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<p>intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.) 		<p>commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinquies</i> c.p.) 	<p>Fino a 300 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.) • Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

3. ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁴, 601⁵, 601-bis⁶ e 602⁷, nonché all’articolo 12, comma 3-bis⁸, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

⁴ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.) *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accontonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

⁵ Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.) *“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

⁶ Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis Cod. pen.) *“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.”*

⁷ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.) *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

⁸ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis⁹, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater¹⁰, 609-quinquies¹¹, 609-octies¹², quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies¹³, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁴”.

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.”

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.” (omissis)

⁹ L'articolo 609-bis Cod. pen. rubricato “Violenza sessuale” recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

¹⁰ L'articolo 609-quater Cod. pen. rubricato “Atti sessuali con minorenne” tuttora recita: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”

¹¹ L'art. 609-quinquies Cod. pen. rubricato “Corruzione di minorenne” tuttora recita: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.”

¹² L'art. 609-octies Cod. pen. rubricato “Violenza sessuale di gruppo” recita: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.”

¹³ L'articolo 609-undecies rubricato “Adescamento di minorenni”, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis,

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis Cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.¹⁵

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

“Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter Cod. pen.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”¹⁶.

600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

¹⁴ Comma aggiunto dall’articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

¹⁵ L’art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In precedenza, per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

¹⁶ Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall’11 giugno 2019.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

“Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-ter del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) • Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) 	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.</p>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.) • Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) 	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.</p>

4. ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Alterazione di monete (art. 454 Cod. pen.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00”.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00”.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Cod. pen.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. pen.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00”.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. pen.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-bis del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Alterazione di monete (art.454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). 	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma) 	Fino a 200 quote (ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464 c.p., secondo comma, ossia nel caso in cui i valori di bollo contraffatti o alterati siano stati ricevuti in buona fede)	
<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.) 	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma) 	Fino a 300 quote	Nessuna

5. ART. 25-BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis Cod. pen.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00”.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter Cod. pen.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-bis 1 del Decreto 231 a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Fino a 500 quote	Per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> • l’interdizione dall’esercizio dell’attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell’industria o 	Fino a 500 quote	Nessuna

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<p>del commercio (art. 513 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Fino a 800 quote	<p>Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6. ART. 25-TER - REATI SOCIETARI¹⁷**False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.)**

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

¹⁷ L’art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2623 Cod. civ., che è stato inserito con una nuova formulazione nell’art. 173-bis del T.U.F. Poiché l’art. 25-ter, lett. c) e d) del Decreto 231, fanno ad oggi ancora espresso riferimento all’art. 2623 Cod. civ. quale presupposto dell’illecito amministrativo, l’avvenuta abrogazione della norma del Codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell’articolo del Decreto 231 con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art. 173-bis T.U.F., dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di falso in prospetto. Tuttavia, in un’ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis Cod. civ.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58

del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. civ.)

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.)^{18 19}

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.)²⁰

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o

¹⁸ Con riferimento a tale reato, parte della dottrina ritiene ravvisabile un possibile collegamento con il reato di cui all'art. 623 Cod. pen. "Rilevazione di segreti scientifici o commerciali", recentemente modificato dal D.Lgs. n. 63/2018.

¹⁹ La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il quinto comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

²⁰ La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il terzo comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Cod. civ.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-ter del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 	Da 200 a 400 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 	Da 100 a 200 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 	Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 	In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 	Da 200 a 260 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) 	Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 	Da 400 a 600 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:
<ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 <i>bis</i> c.c.) 	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 	Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 	Da 400 a 800 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna

7. ART. 25-*QUATER* - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270-bis Cod. pen.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 Cod. pen.)

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Cod. pen.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. pen.)

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter Cod. pen.)

“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
 - 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
- È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
 - 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
- Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. pen.)

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma”.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Cod. pen.)

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione”.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. pen.)

“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo”.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. pen.)

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)”.

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni 	Da 200 a 700 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto 231.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni 	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 del Decreto 231.

8. ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Cod. pen.)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25-*quater.1* del Decreto 231 a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 	Da 300 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall’esercizio dell’attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.

9. ART. 25-*QUINQUIES* - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.)**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

”.

Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Cod. pen.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cod. pen.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. pen.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00”.

Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Adescamento di minori (art. 609-undecies Cod. pen.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazioni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-quinquies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, primo comma, c.p.) • Pornografia minorile (art. 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1 e 600-<i>quinquies</i>, c.p. 	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, secondo comma, c.p.); • Pornografia minorile (art. 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, c.p.), • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1 	Da 200 a 700 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.) 	Da 200 a 700 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto 231.

10. ART. 25-SEXIES - ABUSO DI MERCATO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

“E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del

valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)''.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Illecito penale	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none">• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna
<ul style="list-style-type: none">• Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna

11. ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	1000 quote (se tale delitto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. attuativo di cui alla legge n. 123/2007)	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231
<ul style="list-style-type: none"> Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) 	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231

12. ART. 25-OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*octies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> ● Ricettazione (art. 648 c.p.) ● Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) ● Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) ● Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i> 1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> ● interdizione dall'esercizio dell'attività; ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13. ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

“É punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. É punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) *applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."*

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".*

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 2.582,00 a e 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio".

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*novies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Tutti i reati previsti dall'art.25- <i>novies</i> , Decreto 231	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> ● l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

14. ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-decies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none">Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 377-bis, c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

15. REATI TRANSNAZIONALI²¹

Ai sensi della L. n. 146 del 2006, «*si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (i) sia commesso in più di uno Stato; (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato (iv) un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*».

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

²¹ Legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Favoreggiamento personale (art. 378 Cod. pen.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

(omissis)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06 	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998) 	Da 200 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto 231.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.) • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Fino a 500 quote	Nessuna

16. ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.)²²

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro”.

Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni

²² Si specifica che l'art. 25-undecies Decreto 231 indica ancora come reato presupposto l'art. 260 T.U. Ambiente, pur specificando che il richiamo è da intendersi all'art. 452-quaterdecies Cod. pen., ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018.

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“É vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. É vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
- 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
 - b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata”.

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5

del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee".

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato²³, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei

²³ La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1, comma 2, L. 22 maggio 2015, n. 68.

rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE²⁴ e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00”.

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,

²⁴ Benché il testo dell'art. 260-bis T.U. Ambiente riporti ancora i riferimenti al “SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, si specifica che il predetto è stato abrogato, unitamente alle sanzioni connesse, con decorrenza 1° gennaio 2019 (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018).

e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

1. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi d un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

- “1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali”.

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

- “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- “1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve

le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-<i>bis</i> c.p. 	Da 250 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-<i>quater</i> c.p. 	Da 400 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-<i>quinqües</i> c.p. 	Da 200 a 500 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-<i>sexies</i> c.p. 	Da 250 a 600 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Art. 452-<i>octies</i> c.p. 	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p. comma 1 	Da 300 a 500 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> Art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p. comma 2 	Da 400 a 800 quote	
<ul style="list-style-type: none"> Art. 727-<i>bis</i> c.p. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 733-<i>bis</i> c.p. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A. 	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A. 	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 5, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 257, comma 1, T.U.A. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 257, comma 2, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 259, comma 1, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 260-bis, comma 6, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A. 	Da 150 a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A. 	Da 200 a 300 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 279, comma 5, T.U.A. 	Fino a 250 quote	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Art. 1, comma 1, L. 150/1992 	Fino a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità ²⁵	Nessuna
• Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente

²⁵ L'articolo 25 *undecies* Decreto 231 prevede nello specifico le seguenti sanzioni per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007 	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007 	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> ● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto 231.</p>

17. ART. 25-DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Articolo 22, comma 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	Da 100 a 200 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231.
<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 22, comma 12-<i>bis</i> del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

18. ART. 25-TERDECIES - RAZZISMO E XENOFobia
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-terdecies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) 	da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto 231. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto 231.

19. ART. 25-*QUATERDECIES* - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) 	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	<ul style="list-style-type: none"> Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
<ul style="list-style-type: none"> Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) 	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	<ul style="list-style-type: none"> Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

20. ART. 25-QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI²⁶***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)***

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

²⁶ I reati in oggetto sono stati introdotti nell'ambito del Decreto contestualmente alla conclusione delle attività di aggiornamento del Modello 231 e della relativa approvazione e, pertanto, dovranno essere oggetto di una ulteriore specifica attività di *risk assessment* e conseguente aggiornamento del Modello 231.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 	<p>Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; -l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 	<p>Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	

Allegato 2 del Modello 231 - Raccordo tra "aree a rischio reato", attività "sensibili" e regole procedurali interne

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
1	GESTIONE DEI SERVIZI DI CASSA E DI TESORERIA A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.1	Partecipazione a bandi di gare pubblici per l'erogazione del servizio di cassa e di tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Manuale della Qualità Tesoreria Enti, Rev. 05/2018; - Circolare Serie Affari Generali n. 694 del 03/02/2016 (Istituzione Polo di back office Tesoreria Enti); - Circolare Serie Tecnica n. 3784 del 03/02/2016 (Istituzione Polo di back office Tesoreria Enti, ridefinizione competenze e iter operativo); - Manuale di sportello, M11 - Tesoreria Enti, Rev. 05/2018.
		1.2	Gestione delle operazioni di incasso e pagamento per conto degli Enti Pubblici	
		1.3	Rendicontazione periodica agli Enti Pubblici circa le operazioni effettuate	
2	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI	2.1	Qualifica e monitoraggio dei fornitori/consulenti/professionisti esterni	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Delibera CdA del 30/11/2004 (Poteri di spesa) e successive delibere; - Procedura "Ciclo Passivo"; - Circolare Serie Tecnica n. 3812 del 18/04/2016 (Processo della spesa); - Circolare Serie Affari Generali n. 725 del 01/12/2017 (Attribuzione incarichi); - OdS del Direttore Generale del 12 nov. 19 "Revisione presidio ciclo passivo: Incarichi professionali su recupero crediti".
		2.2	Individuazione e selezione dei fornitori/consulenti/professionisti esterni	
		2.3	Predisposizione e approvazione delle autorizzazioni di spesa	
		2.4	Predisposizione, stipula e gestione del contratto / ordine d'acquisto	
		2.5	Ricezione di beni, lavori, servizi e consulenze professionali ed emissione del benestare al pagamento	
3	GESTIONE DEL CONTENZIOSO PASSIVO E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3.1	Selezione dei professionisti esterni ed affidamento degli incarichi agli stessi	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Delibera CdA del 28/06/2018 "Nuova convenzione con i legali di fiducia della banca"; - Policy sulla trattazione dei Reclami della Clientela; - Circolare Serie Tecnica n. 4105 del 07/08/2019 (Gestione Reclami, revisione processo).
		3.2	Gestione dei contenziosi passivi giudiziali / stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici) anche con il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Banca	
		3.3	Gestione degli accordi transattivi	
4	GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO (RECUPERO CREDITI) E DEI RELATIVI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	4.1	Selezione dei professionisti esterni ed affidamento degli incarichi agli stessi	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Policy di Gestione dei Non Performing Loan; - Testo Unico del Credito.
		4.2	Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali (es. recupero crediti) anche con il supporto dei professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Banca	
		4.3	Gestione degli accordi transattivi	
5	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.1	Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Ruolo e responsabilità degli Organi Aziendali nel governo del sistema informativo; - Policy e processo di sicurezza informatica; - Procedura di gestione degli accessi logici - Procedura di gestione degli incidenti; - Procedura di gestione dei cambiamenti; - Policy "Processo per la esternalizzazione di funzioni aziendali"; - Informativa Linee di riporto della Funzione ICT.
		5.2	Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature	
		5.3	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati	
		5.4	Gestione degli incidenti informatici	
		5.5	Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi	
		5.6	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse al sistema informatico	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
6	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' DI VIGILANZA	6.1	Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico - OdS del Direttore Generale del 06/10/2014 "Verifica ispettiva della Banca d'Italia"; - Regolamento Contabile e di bilancio; - Regolamento SCI; - Regolamento contabile e di bilancio; - Processo di gestione dei Rapporti con le Autorità Giudiziarie.
		6.2	Gestione dei rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	
7	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PARTNER COMMERCIALI/MEDIATORI CREDITIZI/AGENTI	7.1	Individuazione e selezione dei rapporti con partner commerciali (compagnie di assicurazione)/mediatori creditizi/agenti	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Manuale Organizzativo Collocamento Prodotti di Banca Assicurazione; - Manuale organizzativo Mediatori creditizi; - Circolare Serie Tecnica n. 4048 del 21/11/2018 "Accordo di mediazione creditizia "Mutuonline"; - Policy/Processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, avvio nuove attività e inserimento nuovi mercati; - "Manuale organizzativo area crediti" relativo ai "Prestiti contro cessione del quinto" e "Prestiti contro delegazione di pagamento".
		7.2	Valutazione economica della partnership e definizione della relativa provvigione attiva	
		7.3	Definizione di accordi di distribuzione con le compagnie assicurative circa i relativi prodotti	
		7.4	Gestione e incasso delle provvigioni attive	
		7.5	Gestione dei rapporti con i mediatori creditizi/agenti	
		7.6	Definizione e autorizzazione delle provvigioni da erogare ai mediatori creditizi/agenti	
8	GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE OSPITALITÀ E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.1	Gestione degli omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Circolare Serie Tecnica n. 3813 del 18/04/2016 (Processo per la gestione degli omaggi e delle liberalità).
		8.2	Gestione delle ospitalità	
		8.3	Gestione delle spese di rappresentanza	
9	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA	9.1	Gestione dei rapporti con i mass media	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Circolare Serie Tecnica n. 3694 del 13/05/2015 "Nuovo portale BCP" e ss. Seguiti.
		9.2	Gestione della comunicazione attraverso il sito web e i giornali	
		9.3	Gestione dei rapporti con l'agenzia pubblicitaria	
		9.4	Gestione degli eventi	
10	GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI	10.1	Individuazione del destinatario della liberalità	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Circolare Serie Tecnica n. 3813 del 18/04/2016 (Processo per la gestione degli omaggi e delle liberalità).
		10.2	Gestione delle iniziative di carattere liberale	
		10.3	Ricerca ed individuazione dei destinatari delle sponsorizzazioni	
		10.4	Negoziante, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
11	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	11.1	Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci	- Statuto; - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico;
		11.2	Gestione dei libri sociali e degli atti del Consiglio di Amministrazione	- Regolamento SCI; - Regolamento Contabile e di Bilancio; - Regolamento Funzioni Aziendali di Controllo;
		11.3	Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci (svolgimento e verbalizzazione)	- Progetto di governo societario; - Regolamento assembleare (ai sensi dell'art.26 dello Statuto Sociale); - Circ. ST n°3902 del 17/03/2017 Assemblea Soci BCP.
12	CONTABILITA' GENERALE, BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	12.1	Gestione del piano dei conti	- Statuto; - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Ciclo passivo; - Regolamento contabile e di bilancio; - Policy sulla Gestione dei Non Performing Loan; - Testo Unico del Credito.
		12.2	Gestione delle registrazioni contabili	
		12.3	Gestione dell'anagrafica fornitori /clienti	
		12.4	Fatturazione attiva / passiva	
		12.5	Redazione ed approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali	
		12.6	Gestione delle attività connesse al recupero crediti in sofferenza e alle relative previsioni di perdita	
13	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA VERSO LA CLIENTELA	13.1	Profilazione della clientela	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Manuale Organizzativo Collocamento Prodotti di Banca Assicurazione.
		13.2	Stipula del contratto di assicurazione e previdenza	
		13.3	Monitoraggio della fase post-vendita	
14	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	14.1	Definizione dei profili dei potenziali candidati	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Policy di valutazione del personale.
		14.2	Valutazione e selezione dei candidati idonei	
		14.3	Formulazione dell'offerta economica	
		14.4	Assunzione del personale	
15	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	15.1	Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi)	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Nota di servizio del 13 ottobre 2017, "Orario di lavoro"; - Circolare n° 212, "Pianificazione annuale assenze anno 2019"; - Circolare n° 172, "Rimborsi spese".
		15.2	Gestione amministrativa del personale (presenze, permessi, ferie, straordinari, ecc.)	
		15.3	Gestione delle trasferte e delle note spese	
		15.4	Elaborazione e pagamento degli stipendi	
		15.5	Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
16	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	16.1	Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Accordo di settore sulle "agibilità sindacali" e ss. Seguiti.
		16.2	Raccolta, predisposizione e trasmissione della documentazione da inoltrare alle organizzazioni sindacali	
17	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	17.1	Organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Procedura per la gestione dell'emergenza interna, dell'emergenza esterna e del primo soccorso; - Piano di emergenza e di evacuazione; - Procedura gestione cartucce toner esaurite; - Procedura ingresso clientela attraverso la porta di emergenza o disabilitando il M/D; - Documentazione D.Lgs. 81 (Documento valutazione rischi, nomine, deleghe, ecc.).
		17.2	Gestione delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione	
		17.3	Gestione delle emergenze	
		17.4	Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	
		17.5	Gestione della sorveglianza sanitaria	
		17.6	Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti	
18	GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	18.1	Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Procedura per la gestione dell'emergenza interna, dell'emergenza esterna e del primo soccorso; - Piano di evacuazione.
		18.2	Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti	
		18.3	Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti	
		18.4	Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori per la manutenzione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono	
19	GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA CLIENTELA	19.1	Verifica e profilatura della clientela	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Regolamento Area Finanza; - Appendice al Regolamento Area Finanza; - Execution policy " Documento informativo sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca".
		19.2	Acquisizione degli ordini (es. titoli, azioni, obbligazioni)	
		19.3	Gestione delle attività di trasmissione degli ordini a controparti terze (altri intermediari)	
		19.4	Gestione delle attività di esecuzione degli ordini per conto della clientela / per conto proprio	
		19.5	Monitoraggio delle attività di gestione degli ordini	
		19.6	Gestione delle attività di regolamento titoli (contabilizzazione dell'operazione)	
20	GESTIONE DEL DENARO CONTANTE, DELLE GARANZIE E DEI VALORI	20.1	Gestione del contante	- Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Circolare Serie Tecnica n° 4030 del 2 agosto 2018; - Circolare Serie Tecnica n° 4030, seguito n°1, del 13 novembre 2018; - Circolare Serie Tecnica n° 4030 , seguito n° 2, del 14 maggio 2019; - Manuale Organizzativo "Gestione del Contante". - Manuale organizzativo sulla gestione delle principali garanzie.
		20.2	Gestione del contante valuta estera	
		20.3	Gestione delle garanzie (es. certificati di deposito, effetti cambiari a garanzia)	
		20.4	Gestione dei valori in bianco (es. assegni, libretti di risparmio)	
		20.5	Gestione delle segnalazioni dei dati statistici alla Banca d'Italia (es. riciclo contante, chiusura filiale)	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
21	GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA	21.1	Gestione di conti di corrispondenza della Banca (nei confronti di Banca d'Italia e delle altre Banche)	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Execution policy "Documento informativo sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca"; - Appendice al "Regolamento Area Finanza".
		21.2	Gestione dei pagamenti della Banca (es. fornitori, stipendi)	
		21.3	Gestione delle operazioni di emissione "primaria" delle obbligazioni	
22	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO	22.1	Identificazione e comunicazione alla rete (filiali) delle novità normative applicabili alla Banca in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Policy in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo: adeguata verifica della clientela; - Regolamento SCI; - Manuale antiriciclaggio e antiterrorismo; - Policy antiriciclaggio; - Regolamento interno della funzione.
		22.2	Adeguate verifica sui clienti (o adeguata verifica rafforzata)	
		22.3	Verifiche e controlli sulle liste sensibili ai fini AML / CFT	
		22.4	Segnalazione di operazioni sospette	
		22.5	Registrazione e conservazione dei dati	
		22.6	Formazione del personale	
23	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23.1	Predisposizione del budget dei costi annuale	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Regolamento del processo di pianificazione strategica e operativa.
		23.2	Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra – budget	
		23.3	Produzione della reportistica e della rendicontazione	
		23.4	Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi)	
24	GESTIONE DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI E/O AGGIORNAMENTO DI QUELLI ESISTENTI E RELATIVO INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI	24.1	Definizione delle esigenze commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Policy/Processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuove attività e inserimento in nuovi mercati; - Policy e processo organizzativo in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail; - Disclosure sugli inducement (incentivi); - Politica di distribuzione dei prodotti assicurativi ai sensi della Direttiva IDD; - Policy e Processo di "Product Governance" ai sensi della Direttiva Mifid II; - Policy/Processo sui dispositivi di governance e controllo sui prodotti bancari e finanziari al dettaglio.
		24.2	Analisi preliminare e valutazione dei nuovi prodotti/servizi	
		24.3	Definizione del business plan	
		24.4	Autorizzazione dei nuovi prodotti/servizi	
		24.5	Monitoraggio dei nuovi prodotti/servizi	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
25	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	25.1	Determinazione delle imposte dirette e indirette	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Regolamento Contabile e di bilancio.
		25.2	Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o dei modelli di versamento	
		25.3	Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette	
26	GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	26.1	Acquisto di servizi infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate.
		26.2	Vendita di servizi infragruppo	
27	GESTIONE DEI CONTI CORRENTI/CARTE DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA	27.1	Gestione delle attività di apertura dei conti correnti e di concessione delle carte	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Testo Unico del Credito; - Manuale di sportello; - Regolamento di Sportello.
28	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI VERSO LA CLIENTELA	28.1	Gestione delle attività di istruttoria, valutazione dei requisiti, valutazione delle garanzie e delibera ai fini della concessione di finanziamenti alla clientela (es. cessione del quinto, mutui, leasing, ecc)	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Manuale organizzativo, Cessione del quinto, Delegazione di pagamento; - Testo Unico del Credito; - Manuale organizzativo area crediti, Prestiti contro cessione del quinto, prestiti contro delegazione di pagamento; - Circolare Serie Tecnica n° 4006 del 7 giugno 2018 (rivisitazione dell'Area Crediti); - Circolare Serie Tecnica n° 4048 del 21 novembre 2018 e n° 4055 (concessione del credito immobiliare ai consumatori); - Circolare Serie Tecnica 4062 del 14 gennaio 2019 (attivazione del Servizio Scipafi per la concessione dei mutui chirografari e fondiari/ipotecari); - Circolare Serie Tecnica n° 4070 del 18 febbraio 2019 (rinegoziazione post-vendita relativamente ai mutui concessi); - Circolare Serie Tecnica n. 3415 (revisione delle deleghe di potere in materia di condizioni commerciali); - Circolare Serie Tecnica n. 4013 del 11/06/2018 " Pratica elettronica di fido (PEF)"; - Circolare Serie Tecnica n. 4147 del 04/03/2020 "Indirizzi di politica creditizia 2020"; - Circolare n. 3307 del 04/05/2020 seguito n. 10 "Fondo di garanzia per le PMI"; - Circolare Serie Tecnica n. 4061 del 13/03/2020 " Accordo per il credito "Imprese in Ripresa 2.0"; - Circolare Serie Tecnica n. 3699 del 05/03/2020 "Fondo di garanzia Mutui prima casa gestore Consap"; - Policy sulla gestione degli immobili posti a garanzia dei finanziamenti; - Politiche generali in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti; - Commissione di istruttoria veloce (CIV) - Procedura interna ai sensi del D.M. n. 644/2012.
		28.2	Monitoraggio dei finanziamenti ed eventuali rimodulazioni/sospensioni	
		28.3	Gestione dei rapporti con CDP al fine di acquisire finanziamenti "agevolati" da concedere alla clientela e finanziamenti ordinari assistiti da garanzie pubbliche (ex legge 662/Resto al sud/FEI)	

Ref.	"Aree a rischio reato"	Ref.	Attività "sensibili"	Regole procedurali interne di BCP
29	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO	29.1	Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico. - Circolare Serie Tecnica n. 2943 del 5 aprile 2007 "Market abuse : la manipolazione del mercato/l'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette"; - Policy in bozza sulla gestione del market abuse.
		29.2	Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abuso di mercato	
		29.3	Monitoraggio, istruttoria e segnalazione delle operazioni per le quali si ravvisano possibili sospetti ai fini della disciplina degli abusi di mercato	
30	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA - OPERATORE ESTERO	30.1	Gestione delle attività di pagamento e incasso dall'estero	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinamento Organizzativo; - Codice Etico; - Circolare Serie Tecnica n° 4056 "Estero, Norme interne in ambito Anticiricclaggio per il controllo delle controparti sospette"; - Regolamento di sportello "Scheda Gestione dei crediti documentari sull'estero"; - Regolamento di sportello "Scheda Incasso documentario sull'estero"; - Manuale operativo "Finanziamenti esteri per filiali".
		30.2	Consegna "documenti esteri" (documenti rappresentativi della merce)	
		30.3	Verifica "documenti esteri" (documenti rappresentativi della merce)	